

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
DI FIEMME SERVIZI S.P.A.**



INDICE

Prefazione

PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni

- 1.1.** L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest* **p. 9**
- 1.2.** Le sanzioni previste dal Decreto **p. 10**
- 1.3.** I reati contemplati dal Decreto **p. 12**

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente **p. 13**

3. Linee guida elaborate dalle Associazioni di Categoria **p. 14**

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

- 4.1.** La nomina e la composizione dell'OdV **p. 15**
- 4.2.** Requisiti dell'OdV **p. 17**
- 4.3.** Compiti e poteri dell'OdV **p. 18**
- 4.4.** Obblighi di informazione verso l'OdV **p. 19**
- 4.5.** Obblighi di informazione da parte dell'OdV **p. 23**
- 4.6.** Autonomia finanziaria **p. 24**

5. Il Codice Etico **p. 24**

6. Il sistema disciplinare **p. 25**

7. Informazione e diffusione del Modello

- 7.1.** Comunicazione ai componenti degli organi sociali **p. 29**
- 7.2.** Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori **p. 30**
- 7.3.** Comunicazione per quadri, impiegati e operai **p. 30**
- 7.4.** Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici **p. 30**
- 7.5.** Comunicazione ai terzi **p. 31**

8. Aggiornamento del Modello **p. 31**



PARTE SPECIALE

I. ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fiemme Servizi S.p.A.

1. FIEMME SERVIZI S.P.A.	p. 48
2. Modello di Governance	p. 49
3. Organigramma della Società	p. 50
4. Sistemi di qualità e di controllo della sicurezza e della salute sul lavoro	p. 52

II. ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

A. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE p. 54

- A.1. tipologia di reati
- A.2. aree di maggior rischio
- A.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- A.4. compiti dell'OdV

A.bis CORRUZIONE TRA PRIVATI p. 83

- A.1. tipologia di reati
- A.2. aree di maggior rischio
- A.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- A.4. compiti dell'OdV

B. REATI SOCIETARI p. 89

- B.1. tipologia di reati
- B.2. aree di maggior rischio
- B.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- B.4. compiti dell'OdV

C. REATI INFORMATICI p. 108

- C.1. tipologia di reati
- C.2. aree di maggior rischio
- C.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- C.4. compiti dell'OdV



D. REATI DI FALSO **p. 120**

- D.1. tipologia di reati
- D.2. aree di maggior rischio
- D.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- D.4. compiti dell'OdV

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA **p. 127**

- E.1. tipologia di reati
- E.2. aree di maggior rischio
- E.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- E.4. compiti dell'OdV

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO **p. 131**

- F.1. tipologia di reati
- F.2. aree di maggior rischio
- F.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- F.4. compiti dell'OdV

**G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED
EVERSIONE** **p. 135**

- G.1. tipologia di reati
- G.2. aree di maggior rischio
- G.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- G.4. compiti dell'OdV

H. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE **p. 141**

- H.1. tipologia di reati
- H.2. aree di maggior rischio
- H.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- H.4. compiti dell'OdV

I. REATI DI ABUSO DI MERCATO **p. 147**

- I.1. tipologia di reati
- I.2. aree di maggior rischio
- I.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- I.4. compiti dell'OdV

**J. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON
VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE** **p. 151**

- J.1. tipologia di reati
- J.2. aree di maggior rischio
- J.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- J.4. compiti dell'OdV



**K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO
O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E
AUTORICICLAGGIO** **p. 159**

- K.1. tipologia di reati
- K.2. aree di maggior rischio
- K.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- K.4. compiti dell'OdV

**L. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE** **p. 170**

- L.1. tipologia di reati
- L.2. aree di maggior rischio
- L.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- L.4. compiti dell'OdV

M. REATI AMBIENTALI **p. 173**

- M.1. tipologia di reati
- M.2. aree di maggior rischio
- M.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- M.4. compiti dell'OdV

N. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE **p. 202**

- N.1. tipologia di reati
- N.2. aree di maggior rischio
- N.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- N.4. compiti dell'OdV

O. REATI TRIBUTARI **p. 207**

- O.1. tipologia di reati
- O.2. aree di maggior rischio
- O.3. protocolli di sicurezza e regole di comportamento
- O.4. compiti dell'OdV

P. ALTRI REATI **P. 219**



Fiemme Servizi

ALLEGATI

- 1. CODICE ETICO**
- 2. CODICE DISCIPLINARE**
- 3. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- 4. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**
- 5. PROCEDURA APPALTI**
- 6. PROCEDURE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**
- 7. MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001/2015**
- 8. MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/2018**
- 9. DVR**
- 10. PROCEDURA WHISTLEBLOWING**



Prefazione

Fiemme Servizi viene costituita dai Comuni della Valle di Fiemme e dall'allora Comprensorio C1 di Fiemme nell'anno 2004 allo scopo di gestire il servizio rifiuti. La società si è nel tempo sviluppata e strutturata ottenendo nel 2011 la certificazione EMAS e procedendo ad una gestione sostanzialmente diretta dell'intera attività di raccolta a far data dal 2012/2013. La società nasce con la missione di riorganizzare e rimodulare la gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della Valle di Fiemme. La società è stata chiamata a gestire il servizio di raccolta e smaltimento nell'ambito territoriale degli 11 Comuni della Valle di Fiemme con lo scopo di incrementare la qualità e quantità della raccolta differenziata promuovendo uno stile di vita orientato alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti.

Da sempre attenta alla qualità dei propri prodotti e servizi, ritiene fondamentale curare nel dettaglio anche la propria organizzazione aziendale e perciò ha deciso di dotarsi del presente Modello, quale strumento di autoregolamentazione, non solo allo scopo di ottenere l'esenzione da responsabilità conseguenti al compimento di reati da parte di soggetti incardinati nella sua struttura aziendale, ma anche, e soprattutto, al fine di prevenirne la realizzazione, attraverso l'introduzione di una serie di misure e principi, che favoriscano comportamenti virtuosi.

Il Modello è strutturato in una parte generale ed una speciale.

Nella **parte generale**, dopo aver effettuato una breve, ma necessaria, illustrazione della ratio, dei principi del Decreto e dei reati contemplati nel medesimo, un più ampio spazio è dedicato alla definizione del ruolo dell'Organismo di vigilanza in relazione all'applicazione del Modello e al sistema di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi da esso derivanti.

La **parte speciale** è ulteriormente suddivisa in due parti, la prima dedicata all'analisi dei rischi, attraverso la predisposizione di apposite tabelle, nonché alla descrizione della struttura societaria e dei sistemi di controllo aziendali esistenti; la seconda è suddivisa in capitoli, ciascuno dedicato ad una tipologia di reati, con la descrizione delle fattispecie incriminatrici, l'analisi delle aree ritenute più sensibili, nelle quali il rischio di compimento dello specifico reato è più alto e, infine, l'indicazione dei protocolli preventivi da adottare.



Allegati. Al Modello infine sono allegati ulteriori atti e procedure che ne fanno parte integrante e sostanziale e quindi rientrano nel novero dei protocolli da rispettare per garantire l'efficacia del modello stesso, che sono di ausilio nella prevenzione dei reati presupposto di responsabilità dell'ente o che prevedono, come nel caso del codice disciplinare, le sanzioni applicabili a chi violi le procedure del Modello. Gli allegati al MOG ad esclusione del Codice Etico e del Codice Disciplinare che vengono aggiornati, ove necessario, in concomitanza con l'aggiornamento e la revisione del MOG, sono da intendersi applicabili nella versione tempo per tempo vigente e come tali potranno essere oggetto di modifica senza che sia necessaria una approvazione del C.d.A. di formale modifica del MOG. Dovranno essere comunque inseriti nella versione aggiornata nel MOG sia nella sua versione digitale che cartacea e di ogni modifica degli allegati dovrà essere data comunicazione all'O.d.V.



PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni

1.1. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest*

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nel sistema italiano una responsabilità da reato a carico degli enti, superando così l'assodato dogma "*societas delinquere non potest*".

Attraverso tale intervento, il legislatore ha adeguato la normativa nazionale alle Convenzioni internazionali sottoscritte e agli strumenti comunitari, volti a sanzionare la criminalità d'impresa attraverso lo strumento della responsabilità dell'ente.

Lo scopo perseguito con l'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato in capo alle persone giuridiche è, da un lato, quello di dare risposta sanzionatoria agli illeciti compiuti in favore dell'impresa, eliminando il vantaggio che all'impresa ne è derivato; dall'altro, quello di prevenire il compimento di reati, invitando le società stesse a disciplinarsi, mediante l'adozione di modelli di comportamento volti a scongiurare il pericolo della commissione di reati. Come contraltare, la società virtuosa, che si sia munita di un adeguato modello, evitando di essere sanzionata.

Il legislatore ha scelto di attribuire all'ente una responsabilità diretta e autonoma (art. 8), solo eventualmente concorrente con la responsabilità penale del soggetto agente, tanto che la prima sussiste anche qualora il soggetto agente non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto.



Definita come responsabilità "amministrativa", la stessa è una vera e propria responsabilità da reato, che viene accertata dal giudice penale, con tutte le garanzie del procedimento penale e con un apparato sanzionatorio di impronta tipicamente penalistica.

Gli enti cui il Decreto si riferisce sono: **persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica**.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente sono di tipo oggettivo - per cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio - e soggettivo - per cui la responsabilità dell'ente consegue al compimento di un reato da parte di un soggetto che sia incardinato nella sua struttura organizzativa, sia un **soggetto in posizione apicale** (che svolga funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso), sia **un soggetto subordinato e dipendente** (una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni che possono essere comminate agli enti sono tipo pecuniario e di tipo interdittivo, queste ultime volte ad inibire l'attività dell'ente, in particolare nei settori in cui si sono verificati i reati.

Il Decreto prevede, in particolare, quattro diversi tipi di sanzioni:

1. Sanzione pecuniaria:

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, la sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia commesso un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'importo della sanzione viene determinato attraverso un sistema di calcolo bifasico per quota:

- innanzitutto, il Giudice determina il numero delle quote, compreso tra 100 e 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1 del Decreto);



- quindi, stabilisce l'importo della singola quota, entro un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00, avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2).

La sanzione pecuniaria rientra, quindi, entro il minimo edittale di € 25.800,00 ed il massimo di € 1.549.000,00.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria può essere ridotta qualora il vantaggio ottenuto dall'ente sia limitato, il danno cagionato sia di minima entità oppure l'ente abbia risarcito il danno.

2. **Sanzioni interdittive:**

Si applicano in relazione ai reati per cui sono espressamente previste, qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti.

Hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni e hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Per i soli reati di corruzione la l. 3/2019 ha previsto l'aggravamento delle sanzioni interdittive prevedendo una durata da 2 a 4 anni per reati commessi da soggetti subordinati e da 4 a 7 anni per reati commessi da soggetti in posizione apicale.

Nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea, oppure venga utilizzato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, allora il giudice può discrezionalmente condannarlo all'interdizione definitiva.

Le sanzioni interdittive sono:

- * Interdizione dall'esercizio dell'attività (misura di *extrema ratio* viene comminata solo qualora tutte le altre misure si dimostrino insufficienti);
- * Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- * Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;



- * Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- * Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta in tutti i casi di condanna della società e anche, indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente. (art. 19)

4. Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 53 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, nonché il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che vengano a mancare le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.3 I reati contemplati nel Decreto

Originariamente il Decreto contemplava un numero limitato di fattispecie di reato, dando rilievo quasi esclusivo ai delitti commessi in danno della Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni, il novero dei reati è stato ampliato, includendo via via i reati societari, i reati con finalità di terrorismo, i reati contro la personalità individuale, gli illeciti legati ad abusi di mercato, i reati di ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore nonché le fattispecie di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, i reati ambientali, corruzione tra privati, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Pertanto, oggi il panorama degli illeciti, che possono condurre ad una responsabilità delle società è ampio e variegato e accanto ad ipotesi dolose sono previste fattispecie anche di natura colposa.



2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti incardinati a tutti i livelli nella struttura societaria.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti **in posizione apicale**, ossia soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo dell'ente, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione** e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza, OdV**).
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il suddetto Modello** di organizzazione e gestione.
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede una responsabilità in capo all'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, previsto dalla lettera a) dell'articolo 6, pertanto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta **mappatura delle aree a rischio**);



- 2) prevedere specifici **protocolli** (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere **obblighi di informazione**, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5) introdurre un **sistema disciplinare** interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre si rivela fondamentale il costante aggiornamento del Modello adottato e delle procedure in esso indicate in ragione dell'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai quei settori di attività dell'ente, nei quali la probabilità di compimento di un reato sia più alta. In tali settori è fondamentale la previsione di ancor più efficaci metodiche di controllo.

3. Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del Decreto, i Modelli di Organizzazione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati ai Ministeri competenti, i quali possono, in caso di necessità, svolgere osservazioni.

La società FIEMME SERVIZI non è membro di associazioni di categoria, pertanto, il modello si richiama alle linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia.

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Come già anticipato nelle linee introduttive, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, l'Ente è esonerato da responsabilità se prova di aver efficacemente adottato ed attuato un Modello di



organizzazione e controllo e di aver istituito un organismo che vigili sull'operatività del modello e ne curi l'aggiornamento.

In accordo con le previsioni legislative e con le linee guida sopra richiamate ha attribuito al proprio Organismo di vigilanza (OdV), nei termini di seguito specificati, poteri e competenze che gli permettano di svolgere un'adeguata attività di controllo e monitoraggio della diffusione e dell'applicazione del presente Modello a tutti i livelli societari.

4.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di FIEMME SERVIZI è un organo collegiale, composto da tre membri, di comprovata esperienza, moralità, competenza, autonomia e professionalità:

- Un membro in possesso di competenze ed esperienza in materie economiche e finanziarie.
- Un membro in possesso di competenze ed esperienza in materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto penale commerciale.
- Un membro con esperienza nel settore della gestione aziendale e/o della sicurezza sul lavoro.

I membri possono essere sia esterni che interni alla società, purché dotati di sufficiente grado di autonomia.

In caso di presenza di membri interni ed esterni la presidenza dell'Organismo dovrà essere attribuita al membro esterno.

L'OdV è istituito dal C.d.A. che provvede contestualmente alla sua nomina.

L'OdV dura in carica per 3 (tre) anni, con mandato rinnovabile e a prescindere dall'attribuzione del ruolo amministrativo ad altri soggetti diversi da quello che lo ha nominato.

Contestualmente alla nomina, il C.d.A. fissa il compenso spettante all'OdV.

Non può essere nominato membro dell'OdV e, se nominato, decade immediatamente dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono altresì incompatibili alla carica gli Amministratori e coloro i quali abbiano una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori.



La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per le seguenti cause:

1. scadenza dell'incarico;
2. revoca dell'OdV;
3. rinuncia da parte dell'incaricato.
4. decadenza per una delle cause di incompatibilità sopra richiamate.

L'OdV può essere revocato solo se sussista una giusta causa ed il provvedimento di revoca, adottato dal C.d.A., deve essere adeguatamente motivato. Prima di procedere alla revoca, il C.d.A. è tenuto a sentire il parere del collegio sindacale.

La giusta causa di revoca dell'intero collegio sussiste nei casi in cui si sia verificata una grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico e/o qualora, anche a causa dell'insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'OdV, la Società sia coinvolta in un procedimento penale.

Inoltre il mandato di uno dei componenti può essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- lo stesso sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei reati elencati nel Decreto Legislativo 231/01;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- vi sia stata grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico;
- gli siano state attribuite funzioni e responsabilità operative all'interno della società, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti al fine di ricoprire la carica di membro dell'OdV.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il C.d.A. nomina nel più breve tempo un sostituto. Il membro nominato in sostituzione del membro decaduto, revocato o rinunciatario rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero OdV.

I componenti dell'OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al C.d.A. l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti necessari alla carica.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla nomina del Presidente e all'approvazione del proprio regolamento interno.



In caso di dimissioni, incompatibilità o impedimento anche temporaneo del Presidente, subentra nelle funzioni il membro più anziano, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla redazione e all'approvazione del proprio regolamento interno, disciplinando modalità di convocazione, voto e deliberazione, il tutto entro i limiti imposti dal presente Modello.

L'OdV si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede della Società o altro luogo che sarà indicato nel regolamento interno.

L'OdV ha diritto di prendere visione in qualsiasi momento dei verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, e dei verbali degli organi di controllo.

4.2. Requisiti dell'OdV

Autonomia e Indipendenza

Al fine di permettere all'OdV di svolgere appieno i compiti assegnatigli dal Decreto, risulta indispensabile che lo stesso goda di piena autonomia di azione e iniziativa, rispetto agli organi dirigenti della Società.

E' stabilito, quindi:

- che nell'ambito delle proprie funzioni non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo societario;
- che riporti direttamente al C.d.A. e al collegio sindacale;
- che determini le proprie modalità operative, così come il proprio regolamento, e adotti le proprie decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

Professionalità

Vista la complessità e la delicatezza del compito di controllo affidato all'OdV, è necessario che lo stesso goda di un elevato grado di professionalità, che si traduce nella conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia sotto il profilo ispettivo che consultivo. Assumono, quindi, rilievo le conoscenze delle materie giuridiche, con particolare riferimento agli aspetti del diritto penale d'impresa, economiche ed in ambito di bilanci e organizzazione aziendale.



Continuità di azione

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di poter operare con continuità, avendo a disposizione adeguati budget e struttura organizzativa.

Onorabilità

I membri dell'OdV non dovranno trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui agli articoli precedenti, offrendo garanzia di trasparenza e rispettabilità.

Riservatezza

I membri dell'OdV sono tenuti al riserbo in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo gli obblighi di relazione nei confronti degli organismi sociali, come previsti dal successivo paragrafo 4.6.

In particolare, l'OdV assicura la riservatezza in merito alle informazioni contenute nelle segnalazioni inviate dal personale dipendente, se non strettamente rilevanti per l'esercizio della propria attività di controllo.

In ogni caso assicura il trattamento delle informazioni in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e del Reg UE 2016/679.

4.3. Compiti e poteri dell'OdV

Il presente Modello è stato adottato dalla Società, a cui, quindi, incombe la responsabilità di tale scelta. Spetta invece all'OdV il compito di vigilare sul suo funzionamento e, qualora sia necessario, di suggerirne modifiche ed integrazioni.

In particolare, spetta all'OdV il compito di vigilare:

- Sull'efficacia e adeguatezza del Modello rispetto alla struttura societaria.

Il che si traduce nell'obbligo, a carico dell'OdV, di monitorare tutti i settori aziendali, con particolare attenzione alle aree che presentano maggiori aspetti di criticità, aggiornando le analisi sui rischi specifici in funzione del quadro normativo e della struttura societaria.

Se ravvisa l'aumento delle probabilità di rischio in un singolo settore, l'OdV deve valutare la congruità dei protocolli indicati nella Parte Speciale del Modello e, se necessario, sollecitare la loro modifica, informando i responsabili del settore interessato, nonché l'Amministrazione.



Sotto questo profilo risulta indispensabile la collaborazione del management e dei responsabili di settore, la cui attività di informazione sull'applicazione del Modello nel rispettivo ambito operativo permette all'OdV di avere costantemente sotto controllo il rispetto e l'adeguatezza dei protocolli.

- Sull'osservanza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei suoi destinatari;

Spetta all'OdV il compito di effettuare verifiche periodiche a campione su singole operazioni o atti posti in essere dalla società, con particolare riguardo ai settori nei quali i rischi sono più elevati, al fine di stabilire se i protocolli di sicurezza siano adeguati e se siano rispettati da tutti i destinatari.

- Sull'aggiornamento del Modello rispetto ad eventuali modificazioni normative;

Incombe all'OdV l'onere di aggiornare costantemente il Modello tenendo conto delle modifiche legislative e dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, avvalendosi all'occorrenza di consulenti esterni.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali rilevanti per le sue attività;
- dispone delle risorse finanziarie come meglio specificato nel paragrafo 4.7;
- si avvale delle strutture interne alla società interessate dall'attività di controllo;
- può affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ispezioni e indagine, nei limiti finanziari di cui al punto 4.7 e nel rispetto dei vincoli di riservatezza imposti al medesimo OdV.

4.4. Obblighi di informazione verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, al fine di favorire l'attività ispettiva e di controllo svolta dall'OdV, il Modello adottato deve prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento.

Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i destinatari, vale a dire, amministratori, sindaci, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione ed anche da coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per Fiemme Servizi



(procuratori, agenti, fornitori, partner commerciali, consulenti...), delle violazioni delle regole imposte dal Modello e della commissione, anche potenziale, di reati.

In ogni caso, devono essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, a titolo meramente esemplificativo:

- ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, il Modello o il Codice Etico;
- superamenti di *budget* o anomalie di spesa;
- richieste od offerte di denaro, doni o altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- notizie provenienti dalla Pubblica Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o di suoi dipendenti, soprattutto se riferite ad uno dei reati contemplati nel Decreto;
- notizie relative a procedimenti disciplinari in corso;
- omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione dei documenti contabili;
- carenze o inadeguatezze dei luoghi di lavoro o dei mezzi di lavoro;
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al mancato utilizzo di dispositivi di protezione
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni in materia ambientale;
- anomalie nella scelta delle forniture e nella valutazione delle offerte.

B. relative all'attività della Società, che possano essere di ausilio per l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni, a titolo esemplificativo:

- rapporti sull'applicazione del Modello preparati dai Responsabili Interni, che siano stati eventualmente nominati;
- informazioni relative a cambiamenti nell'organizzazione aziendale o nelle procedure;



- modifiche del sistema di deleghe e poteri;
- notizie in merito alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- dati sugli infortuni avvenuti sul lavoro e relazioni periodiche dei responsabili della sicurezza;
- bilancio e nota integrativa;
- incarichi affidati a consulenti esterni e revisori contabili;
- comunicazioni a qualsiasi titolo degli altri organi di controllo che abbiano evidenziato fattori di rischio o anomalie.
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio Autorità Garante per la protezione dei dati personali);
- copia degli audit degli enti di certificazione
- Verbale ex art. 35 T.U. Sicurezza.

L'OdV valuta ogni segnalazione ricevuta, salvo non si tratti di una segnalazione anonima, che appaia del tutto irrilevante e non circostanziata, e, se lo ritiene utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere utilizzando le risorse interne a sua disposizione o ricorrendo a professionisti esterni qualificati.

Nel corso della propria attività ispettiva l'OdV deve agire in modo da garantire che i soggetti, che hanno effettuato le segnalazioni o che in qualunque altro modo collaborino all'indagine, non siano oggetto di ritorsioni o penalizzazione, assicurando in ogni caso la tutela della loro riservatezza, salvo obblighi di informazione imposti per legge.

Il Codice disciplinare allegato al presente Modello prevede espresse sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le norme a tutela dei segnalanti, ovvero ponga in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori verso i medesimi.

Durante le indagini di verifica l'OdV può sentire l'autore della segnalazione ed il presunto responsabile.



Nel caso in cui decida di non dar seguito alla segnalazione, procede alla sua archiviazione motivando per iscritto le ragioni di tale scelta.

L'OdV cura anche la conservazione di tutte le segnalazioni che riceve, custodendole in apposito archivio, nell'esclusiva disponibilità dell'OdV.

Se accerta la violazione del Modello o della disciplina contenuta nel Codice Etico, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, informando gli organi societari deputati all'irrogazione di sanzioni o all'assunzione dei diversi provvedimenti previsti dal Codice Disciplinare.

Qualora emerga dalle indagini che il segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione infondata, l'O.d.V. informerà la direzione aziendale, affinché decida sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nei confronti di chi pone in essere tali attività, venendo meno proprio per il fatto del segnalante l'obbligo di riservatezza rimasto valido fino a tale momento. Per facilitare l'invio di segnalazioni o altre comunicazioni all'OdV e per garantire la riservatezza delle comunicazioni è istituita un'apposita casella di posta elettronica (**odv@fiemmeservizi.it**), facente capo esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e non accessibile per la lettura né al personale, né ai membri degli organi della Società. Le soluzioni tecniche adottate per garantire la riservatezza della casella di posta elettronica sono indicate in un'apposita appendice tecnica allegata al presente Modello.

Le comunicazioni possono in ogni caso essere inviate in busta chiusa a mezzo posta all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Fiemme Servizi S.p.A.

Via Dossi, 25

38033 Cavalese (TN)

La posta ricevuta all'indirizzo sopra indicato e destinata all'OdV deve essere consegnata sigillata ai componenti dell'organismo, in nessun caso i preposti della Società sono autorizzati a prendere visione del contenuto.

Inoltre, la società a maggiore garanzia dei segnalanti e in adempimento alle previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 ha predisposto un ulteriore canale di segnalazione al link **<https://fiemmeservizi.segnalazioni.net/>**.



Le modalità di segnalazione e le tutele previste per i segnalanti sono meglio dettagliate nella procedura whistleblowing allegata al MOG sub doc. 10, alla quale integralmente si rimanda.

In ogni caso l'OdV si adopererà affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o in ogni caso siano penalizzati per aver adempiuto a tale obbligo, e, se informato di comportamenti di tale genere, si attiverà perché siano poste in essere le misure a tutela del segnalante previste dal D.lgs. 24/2023.

In particolare, l'OdV si attiverà per far sì che la società adotti le sanzioni previste dal codice disciplinare, allegato al Modello aziendale, nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti discriminatori o ritorsivi verso i segnalanti.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.lgs. 24/2023, sono nulli il licenziamento o il mutamento di mansioni ritorsivi o discriminatori nei confronti dei segnalanti.

4.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV

L'OdV mantiene costantemente informati gli organi societari delle proprie attività ed iniziative.

In particolare, l'OdV provvede a redigere un rapporto annuale da sottoporre al C.d.A., nel quale dà conto:

- degli interventi svolti;
- delle problematiche o criticità riscontrate;
- delle carenze organizzative o procedurali, che espongano la società a rischi;
- dell'eventuale mancata collaborazione da parte di specifici settori aziendali;
- del livello di implementazione del Modello e delle azioni correttive da apportare;
- delle iniziative che prevede di intraprendere nel semestre successivo;

In ogni caso, l'OdV deve tempestivamente informare l'Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello accertata durante la sua attività ispettiva, nonché delle modifiche legislative, che possano richiedere modifiche del Modello.

Inoltre, l'OdV si rivolge al C.d.A. o al Collegio Sindacale ogni volta che ritenga necessario comunicare con loro per l'adempimento degli obblighi ad esso assegnati.



4.6. Autonomia finanziaria;

La società assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento del proprio mandato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, di un *budget* che il C.d.A. provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

Per qualsiasi comprovata esigenza, l'OdV potrà chiedere all'Amministrazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta, l'assegnazione di ulteriori risorse.

In aggiunta a quanto sopra indicato, l'OdV potrà avvalersi sia delle strutture della società, che di consulenti esterni; per il pagamento dei compensi per questi ultimi, dovranno essere utilizzate le risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Per quel che concerne i profili connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, risulterà fondamentale l'interazione tra l'OdV ed i soggetti incaricati di specifici compiti in detto settore, come ad esempio responsabili della sicurezza, addetti al primo soccorso, addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tali soggetti dovranno coadiuvare l'OdV nell'attività di controllo, in primis attraverso l'attivazione di canali di comunicazioni come meglio descritti nel paragrafo 4.5.

5. Il codice Etico

Fiemme Servizi oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, tra cui, in particolare, in questa sede la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, intende osservare elevati standard etici.

Pertanto, accanto al Modello di organizzazione, gestione e controllo qui disciplinato, ha deciso di adottare un Codice Etico a far parte integrante del Modello e contenente i principi generali e le regole comportamentali, cui la Società attribuisce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice e del Modello.

Il Codice si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in relazione con la Società: amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, nonché tutti coloro che, pur



esterni alla società, operino direttamente o indirettamente per Fiemme Servizi Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare e a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione delle norme in esso contenute lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

Diffusione del Codice

La società si impegna a garantire massima diffusione del Codice a tutti i livelli aziendali, attraverso:

- la distribuzione di copie dello stesso a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutto il Personale;
- l'affissione in luogo accessibile a tutti;
- la messa a disposizione sulle reti intranet aziendali.

Ruolo centrale nella diffusione dei principi etici contenuti nel Codice spetta all'OdV, il quale ha anche il compito di vigilare sul rispetto dello stesso, quale parte integrante del Modello.

6. Il sistema disciplinare

L'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede espressamente l'obbligo di predisposizione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente, applicabili nei casi di violazione delle misure contenute nel Modello, contribuisce all'efficacia del Modello stesso e permette all'azione di controllo svolta dall'OdV di essere maggiormente incisiva.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, atteso che i principi contenuti nel Modello devono in ogni caso essere rispettati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determina in base al vigente Codice Disciplinare, allegato al presente Modello tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento;
- della negligenza, imprudenza o imperizia in rapporto alla prevedibilità dell'evento;



- dei precedenti disciplinari della stessa indole;
- delle circostanze in cui l'evento si è verificato;
- del ruolo e delle mansioni rivestite dall'autore della violazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni del Modello:

- Lievi:

- a) l'inosservanza delle procedure prescritte dal Modello;
- b) La mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV;
- c) L'omissione ingiustificata di controlli nelle aree sensibili;
- d) L'adozione ingiustificata di comportamenti difforni da quanto previsto nel Modello;
- e) La messa in atto di comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

- Di media gravità:

- a) La reiterazione di una violazione anche lieve nel termine di un anno dalla precedente contestazione;
- b) La reiterazione di comportamenti non conformi alle previsioni del Modello nello svolgimento di attività in aree a rischio;
- c) L'inosservanza di procedure richieste dal Modello alla quale consegua un danno per la Società;

- Gravi:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti fortemente difforni dalle prescrizioni del Modello, tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto di azioni o comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) la messa in atto di azioni o comportamenti tali da determinare a carico della Società il rischio di sanzioni previste dal Decreto.



Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e il Direttore, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione del Direttore.

Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

I comportamenti tenuti dai singoli lavoratori in violazione delle regole imposte dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico sono considerati illeciti disciplinari.

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze come prevista dall'allegato Codice Disciplinare, al quale integralmente si rinvia, e dal CCNL applicato in azienda.

Le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili. E' fatta sempre salva la facoltà della società di assumere nei confronti dei lavoratori dipendenti provvedimenti motivati di natura cautelare anche nelle more dell'accertamento dell'eventuale comportamento rilevante ai fini della violazione del Modello e del Codice etico e ciò nei limiti di quanto comunque previsto dalle norme, anche regolamentari, di settore.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate SOPRA, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale o scritto;
- multa (non superiore a 2 ore della retribuzione base);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- licenziamento con o senza preavviso.



Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di un dirigente di Fiemme Servizi delle regole contenute nel presente Modello e nell'allegato Codice Etico, la Società adotterà nei suoi confronti il provvedimento previsto per legge o in base al CCNL applicabile.

Il procedimento di accertamento della violazione ed eventuale irrogazione della sanzione ha avvio con comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, al quale incombe l'obbligo di informare l'Amministrazione non appena riceva notizia della violazione del Modello.

Qualora la violazione sia talmente grave da far venir meno il rapporto di fiducia fra la Società e il Dirigente, la sanzione potrà anche essere quella del licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti degli Amministratori e/o dei Sindaci

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento;
- la diffida al rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'O.d.V., convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della società di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

Misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fiemme Servizi

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fiemme Servizi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con Fiemme Servizi, possono determinare, in conformità a



quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. Informazione e diffusione del Modello

L'efficace attuazione del presente Modello passa necessariamente attraverso la sua adeguata diffusione e conoscenza a tutti i livelli societari.

A tal fine l'OdV predispone programmi di informazione e sensibilizzazione sia del personale, che della dirigenza aziendale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le diverse strutture sociali:

- Promuove iniziative e corsi di formazione atti a favorire la conoscenza del Modello da parte di dipendenti e dirigenti;
- redige comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti e agli organi societari, per sensibilizzarli su specifici aspetti del Modello e del Decreto 231/01;
- predispone e aggiorna la sezione dell'intranet aziendale dedicata al Decreto;
- predispone la documentazione contenente istruzioni, aggiornamenti o chiarimenti in merito al funzionamento del Modello.

7.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello viene formalmente inviato a cura dell'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello che invia all'OdV, il quale provvede alla sua archiviazione.



7.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori

I principi contenuti nel Modello devono essere portati a conoscenza della dirigenza ad opera dell'OdV, il quale predispone documenti di sintesi da consegnare a tutti i dirigenti, che sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione.

I dirigenti, inoltre, vengono informati dell'esistenza e dei principi del Modello al momento dell'assunzione e, in seguito, vengono invitati a partecipare a corsi di aggiornamento e a visionare le informazioni reperibili nell'intranet aziendale nella sezione dedicata al Decreto.

Nell'ambito della formazione dei dirigenti risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

7.3 Comunicazione per quadri, impiegati e operai

I principi del Modello sono comunicati a tutti i dipendenti mediante apposita pubblicazione affissa nelle bacheche aziendali. Questi ultimi avranno accesso alla sezione dell'intranet aziendale dedicata al Decreto.

In sede di assunzione tutti i nuovi dipendenti riceveranno un'informativa sulla normativa e sul Modello.

Nell'ambito della formazione di quadri, impiegati ed operai, risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

7.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

I documenti rilevanti, copia del Modello e le informative predisposte dall'OdV sono a disposizione di tutti gli utenti sulla rete interna dell'azienda, nella sezione dedicata al Decreto.

Le informazioni di particolare rilievo sono inviate anche a mezzo posta elettronica agli utenti interessati. Aggiornamenti e informazioni mirate potranno essere svolte anche attraverso modalità di e-learning.



7.5 Comunicazione ai terzi

Fiemme Servizi promuove la conoscenza e la diffusione del Modello anche tra gli agenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori i fornitori ed i clienti, fornendo apposite informative sui principi e le procedure seguite dalla società.

8. Aggiornamento del Modello

Come sopra meglio precisato, spetta all'OdV il compito di verificare costantemente l'adequatezza del Modello ed il suo rispetto da parte dei destinatari.

Qualora, all'atto della verifica, l'Organismo di Vigilanza constati che vi sono delle carenze, per esempio in ragione di mutamenti di attività, oppure perché nel frattempo sono intervenute modifiche legislative o giurisprudenziali, che amplino la portata del Decreto, in particolare ogni qual volta venga aggiunta una nuova fattispecie di reato all'elenco dei reati inclusi nel Decreto, l'OdV deve sottoporre proposte di modifica all'Amministrazione, cui spetta l'adozione.

Proposte di modifica o integrazione del Modello possono venire anche dai responsabili dei singoli settori aziendali, i quali possono comunicare le loro proposte direttamente all'OdV, attraverso i canali informativi individuati dal precedente paragrafo 4.5.

L'OdV valuterà i suggerimenti ricevuti e se riterrà opportuno sottoporrà all'Amministrazione una proposta di modifica del Modello.

In ogni caso, anche ai fini dell'efficacia del modello nella prevenzione dei i reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e in accordo con quanto indicato dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 si prevede che il C.d.A. convochi con cadenza biennale OdV e RSPP al fine di effettuare, se necessario anche con l'ausilio di professionisti esterni esperti in materia, una revisione delle procedure del Modello e dei DVR e/o delle procedure di cui al Manuale di gestione integrato ai sensi della normativa ISO 45001.



PARTE SPECIALE

I. ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

Nella costruzione del presente Modello, in via preliminare è stata svolta una valutazione generale delle probabilità del verificarsi di ciascun reato, esprimendo tale valutazione secondo i criteri di: inesistente - basso – medio - alto.

In base al livello di rischio, per ogni reato sono state predisposte specifiche metodiche di controllo, meglio descritte nella parte II dedicata all'analisi delle singole fattispecie di illecito.

Nel caso di reati con livello di rischio inesistente o basso, i protocolli di sicurezza sono ridotti, le regole di comportamento imposte richiamano i principi generali previsti dall'allegato codice etico e il ruolo dell'OdV è meno rilevante, dimostrandosi sufficiente il controllo interno delle direzioni ed il normale reporting.

L'Organo di Vigilanza concentra principalmente la propria attenzione sui reati che presentano maggiori probabilità di verificarsi.

Di seguito sono allegate le schede di identificazione e valutazione dei rischi:



SCHEDE DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Reati:	Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. malversazione di erogazioni pubbliche (316-bis c.p.)		☐	■	☐	☐
2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)		☐	■	☐	☐
3. Truffa e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)		☐	■	☐	☐
4. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)		☐	■	☐	☐
5. Frode informatica in danno di enti pubblici (art. 640-ter c.p.)		■	■	☐	☐
6. Delitto di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898		■	☐	☐	☐
7. Concussione (art. 317 c.p.)		■	☐	☐	☐
8. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)		☐	■	■	☐
9. Corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio (art. 319 c.p.)		☐	■	■	☐
10. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 –quater c.p.)		☐	■	■	☐
11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)		☐	■	■	☐
12. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di funzionari della UE e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)		☐	■	☐	☐
13. Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)		☐	■	☐	☐
14. Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)		☐	■	■	☐
15. reati di cui agli art. 314, 316 e 323 c.p. in danno degli interessi finanziari dell'UE		■	■	☐	☐
16. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)		☐	■	■	☐



17. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 – bis c.p.)	☐	■	■	☐
18. indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	■	■	☐	☐

CORRUZIONE TRA PRIVATI:

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. corruzione tra privati (2635 c.c.)	☐	■	☐	☐
2. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	☐	■	☐	☐

REATI SOCIETARI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. False comunicazioni sociali (2621 c.c.)	☐	■	☐	☐
2. False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	☐	■	☐	☐
3. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	■	☐	☐	☐
4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	☐	■	☐	☐
5. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	☐	■	☐	☐
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	☐	■	☐	☐
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	■	■	☐	☐
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	☐	■	☐	☐
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	☐	■	☐	☐
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	■	☐	☐	☐
11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2634 c.c.)	■	■	☐	☐



2636 c.c.)				
12. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	■	□	□	□
13. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	■	□	□	□
14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	■	□	□	□
15. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 54 D.lgs. n.19/2023	■	□	□	□

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	□	■	□	□
2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.)	■	□	□	□
3. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	■	□	□	□
4. Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	■	■	□	□
5. Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici (art. 635-ter c.p.)	■	■	□	□
6. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	■	□	□	□
7. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 365-quater 1 c.p.)	■	□	□	□
8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	■	□	□	□



9. Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	■	■	□	□
10. Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> c.p.)	■	■	□	□
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)	■	□	□	□
12. violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	■	□	□	□
13. estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)	■	□	□	□

REATI DI FALSO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	■	□	□	□
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	■	□	□	□
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	■	□	□	□
4. Spendita di monete falsificate o uso di bolli contraffatti o alterati in buona fede (artt. 457 e 464 c.p.)	■	■	□	□
5. Falsificazione spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	■	□	□	□
6. Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori bollati (art. 460 c.p.)	■	□	□	□
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.)	■	□	□	□
8. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	□	■	□	□



9. Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

■

□

□

□

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	■	■	□	□
2. associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla violazione delle norme sull'immigrazione clandestina	■	□	□	□
3. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	■	□	□	□
4. Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416 ter c.p.)	■	□	□	□
5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	■	□	□	□
6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DpR 309/90)	■	□	□	□
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)	■	□	□	□

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	■	■	□	□
2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	■	■	□	□
3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	■	□	□	□
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	■	□	□	□
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà	■	□	□	□



industriale (art. 517 ter c.p.)				
6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti (art. 517 quater c.p.)	■	□	□	□
7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.)	■	■	□	□
8. Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)	■	□	□	□

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE (Elenco esemplificativo)

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	■	□	□	□
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	■	□	□	□
3. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	■	□	□	□
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	■	□	□	□
5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	■	□	□	□
6. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)	■	□	□	□
7. Attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.)	■	□	□	□
8. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	■	□	□	□
9. Sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 c.p.)	■	□	□	□
10. Cospirazione politica (art. 304 e 305 c.p.)	■	□	□	□
11. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)	■	□	□	□



12. Formazione di banda armata (306 e 307 c.p.)	■	□	□	□
13 Violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 1999	■	□	□	□

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art 600 c.p.)	■	□	□	□
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	■	□	□	□
3. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	■	□	□	□
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	■	□	□	□
5. Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)	■	□	□	□
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	■	□	□	□
7. Tratta di persone (601 c.p.)	■	□	□	□
8. Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)	■	□	□	□
9. Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)	■	□	□	□
10. Pratiche di mutilazioni genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	■	□	□	□
11. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	■	■	□	□

REATI DI ABUSO DI MERCATO

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis D.lgs. 58/1998)	■	□	□	□
2. Manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter D.lgs. 58/1998)	■	□	□	□



REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI CONNESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Rischio: Reati:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Cagionare con colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.)	☐	☒	☒	☐
2. Cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave (art. 590 c.p.)	☐	☒	☒	☐

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Rischio: Reati:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	☐	☒	☐	☐
2. Riciclaggio (648-bis c.p.)	☐	☒	☐	☐
3. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	☐	☒	☐	☐
4. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	☐	☒	☐	☐

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Rischio: Reati:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L. 633/41 comma 1 lett. a) bis)	☒	☒	☐	☐
2. Reati di cui al n. 1 su opere altrui non destinate alla pubblicazione e con offesa all'onore o alla reputazione (art. 171 comma 3)	☒	☐	☐	☐



3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore (art. 171 comma 1)

■

■

□

□

4. Riproduzione o trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 comma 2)

■

■

□

□

5 Abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio di dischi, nastri fonogrammi o videogrammi; opere letterarie, didattiche scientifiche, multimediali... riproduzione, duplicazione trasmissione o diffusione abusiva ... (art. 171-ter 1)

■

■

□

□

6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies)

■

□

□

□

7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, cavo, satellite in forma analogica o digitale (art. 171-octies)

■

□

□

□



REATI AMBIENTALI

Rischio: Reati:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
1. Abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo; immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192 D.lgs. 152/2006)	☐	■	■	☐
2. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727-bis c.p.)	■	☐	☐	☐
3. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	☐	■	☐	☐
4. scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A, All. 5, DLG. 152/2006 senza autorizzazione o superando i limiti fissati nelle tabelle 3 e 4; scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanza per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento (DLG. 152/2006 art. 137, commi 3, 5, primo periodo e 13)	☐	■	☐	☐
5. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A, All. 5, DLG. 152/2006 in scarichi aperti senza autorizzazione o in scarichi per i quali l'autorizzazione è sospesa o revocata; superamento dei valori limite fissati nella tab. 3/A; inosservanza divieti di scarico sul suolo o strati superficiali sottosuolo (art. 103) e di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). (DLG. 152/2006 art. 137, commi 2, 5, secondo periodo e 11)	☐	■	☐	☐
6. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti	☐	■	■	☐



sanitari pericolosi. (DLG. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. a e 6 primo periodo)				
7. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. ((DLG. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. b, 3 primo periodo e 5)	☐	■	■	☐
8. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi. ((DLG. 152/2006, art. 256, comma 3 secondo periodo)	☐	■	☐	☐
9. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazioni soglia di rischio. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 1)	☐	■	☐	☐
10. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 2)	☐	■	☐	☐
11. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e utilizzo di un certificato falso durante il trasporto (DLG. 152/2006 art. 258, comma 4)	☐	■	☐	☐
12. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'all. II del medesimo regolamento. (DLG. 152/2006 art. 259, comma 1)	■	■	☐	☐
13. cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione	☐	■	☐	☐



abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di attività continuative e organizzate. (DLG. 152/2006 art. 260, comma 1); di rifiuti ad alta radioattività (DLG. 152/2006 art. 260, comma 2)

14. fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; in caso di trasporto di rifiuti pericolosi con pene aumentate; trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI –AREA fraudolentemente alterata (pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi). (DLG. 152/2006 art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo)

15. reato di chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli all. I, II, III o V del DLG152/2006. (DLG. 152/2006 art. 279, comma 5)

16. reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150: importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificati o licenze nono valide (cfr. REG. CE n. 338/97); omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le

☐

■

☐

☐

■

☐

☐

☐

■

☐

☐

☐



prescrizioni di cui al Reg. CE 338/97); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione. – gli esemplari sono elencati negli All. A, B e C del Reg.				
17. falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis L. 150/1992).	■	□	□	□
18. produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A all. alla L. 549/1993. (art. 3, comma 6, L. cit.)	■	□	□	□
19. reati di cui al DLG 202/2007 riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all. I e II del Decreto); pena aggravata se la violazione causa danni permanenti o gravi alla qualità delle acque, fauna e flora)	■	□	□	□
20. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	■	■	□	□
21. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	■	■	□	□
22. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	□	■	□	□
23. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	■	□	□	□
24. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	■	□	□	□



REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (artt. 22, comma 12-bis e 12 commi 3, 3-bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998)

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Reato del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato: a) in numero superiore a tre; b) impiegando minori; c) ovvero esponendo i lavoratori a situazione di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere.	■	■	□	□
2. Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina	■	□	□	□

REATI TRIBUTARI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)	□	■	□	□
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)	□	■	□	□
3. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)	□	■	□	□
4. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000.)	□	■	□	□
5. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)	□	■	□	□
6. reati di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri per evadere IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro	■	■	□	□



ALTRI REATI

Rischio:	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati:				
1. Reati transnazionali di cui all'art. 10 l. 146/2006	■	■	□	□
2. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	■	■	□	□
3. Reati relativi alla filiera dell'olio d'oliva (art. 13 l. 9/2013)	■	□	□	□
4. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001)	■	□	□	□
5. Reati di frode sportiva e di esercizio di attività di gioco e scommesse (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001)	■	□	□	□
6. Contrabbando (D.p.R. 23 gennaio 1973 n. 43)	■	□	□	□
7. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p., art. 493 quater c.p. art 640 ter c.p.)	■	■	□	□
8. Delitti contro il patrimonio culturale	■	■	□	□



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FIEMME SERVIZI

1. FIEMME SERVIZI

Società di in house providing, soggetta al controllo analogo degli enti pubblici titolari del suo capitale sociale è di proprietà della Comunità territoriale della Valle di Fiemme e dei Comuni di Predazzo, Cavalese, Tesero, Castello- Molina di Fiemme, Ziano di Fiemme, Carano, Varena, Panchià, Daiano, Capriana e Valfloriana.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori relativi alla tutela dell'ambiente e dei servizi pubblici locali. In particolare, nell'ambito operativo della società rientrano le attività ed i servizi connessi a:

- a) Gestione integrale del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione della raccolta differenziata;
- b) Gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti ed in particolare di impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di valorizzazione;
- c) Organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico; dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto di terzi;
- d) Manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia-gestione calore";
- e) Produzione, importazione, stoccaggio, acquisto, trasporto, nonché il trattamento, la distribuzione, la vendita di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;
- f) Gestione di servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle infrastrutture territoriali e servizi connessi;
- g) Igiene ambientale e manutenzione del verde urbano;



- h) L'acquisto, l'importazione la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita dell'energia elettrica;
 - i) Pubblico trasporto;
 - j) Gestione cimiteriale;
 - k) Produzione, distribuzione di energia elettrica e calore in cogenerazione e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
 - l) Impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;
 - m) Impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi;
 - n) Gestione integrale del ciclo delle acque: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art.4, 1° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.;
 - o) Le attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle attività di cui sopra;
 - p) Realizzazione e gestione di impianti sportivi ed edifici pubblici.
- La Società potrà svolgere attività di studio ed assistenza che richiedano speciali competenze tecnico-scientifiche.

2. Modello di Governance di FIEMME SERVIZI

1. COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fermo l'esercizio del controllo analogo, Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi e in giudizio spettano con firma disgiunta al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, all'Amministratore delegato e ai procuratori per le operazioni ad essi affidate.



Fiemme Servizi

2. Sistemi di Controllo:

Collegio Sindacale

3. Deleghe in materia ambientale e di sicurezza:

Al Direttore Generale è conferita delega quale responsabile in materia ambientale ai sensi del D.lgs. 156/2006 e altre leggi speciali, con riguardo alla gestione delle attività relative a tutti gli impianti aziendali.

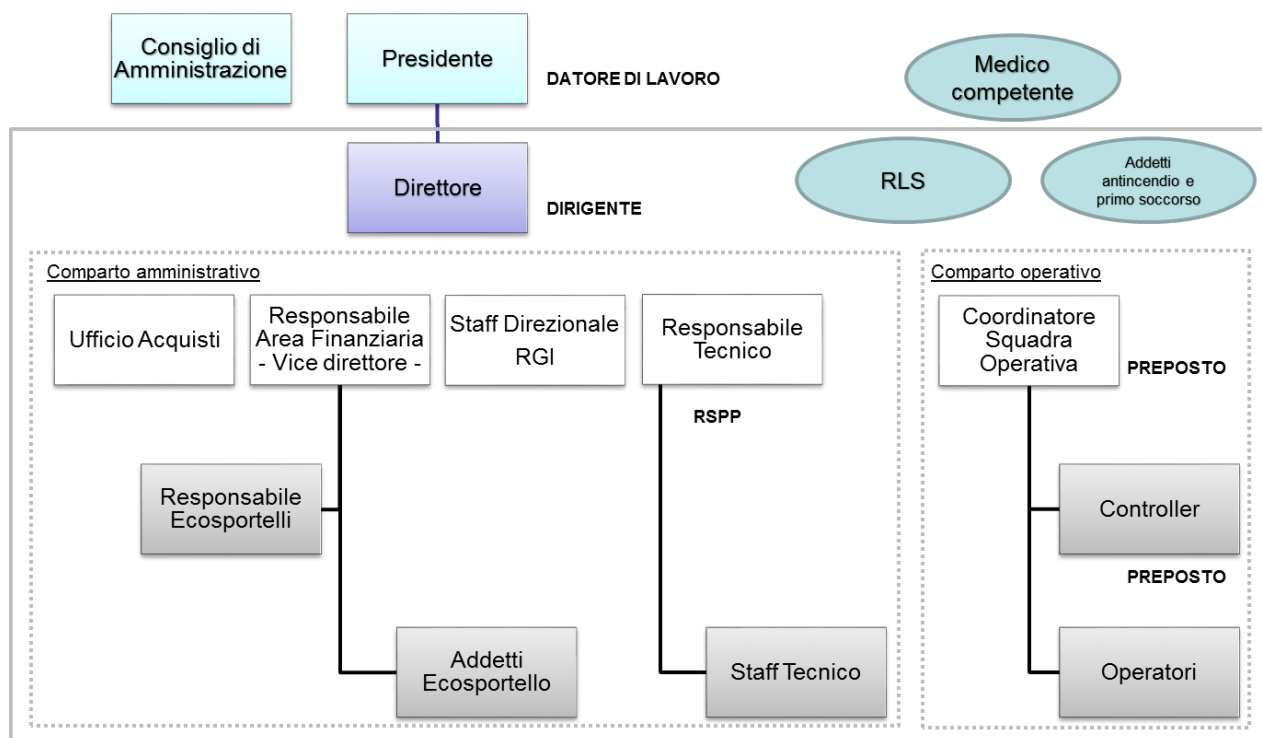
Non risultano deleghe conferite in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008.

3. L'Organigramma della società

La struttura della società è riprodotta nell'organigramma di seguito riportato:



Organigramma Fiemme Servizi Spa





4. Sistemi di qualità e di controllo della sicurezza e della salute sul lavoro

SISTEMA DI GESTIONE

La Fiemme Servizi ha adottato e applicato in azienda procedure e manuali di gestione conformi ai requisiti

- a) Della normativa ISO 14001/2015, per la gestione dei processi che hanno impatto ambientale
- b) Della normativa ISO 45001/2018, per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro

I Manuali di sistema sono allegati al presente MOG sub doc. n. 7 e 8, a farne parte integrante e sostanziale, quali protocolli di prevenzione dei reati presupposto in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro. Come ogni altra procedura del MOG saranno quindi oggetto di sindacato e verifica da parte dell'O.d.V. e la violazione delle indicazioni ivi contenute potrà essere oggetto di sanzione disciplinare ai sensi dell'allegato codice disciplinare.

Oltre alle procedure richiamate i sistemi di gestione prevedono audit interni ed esterni di non conformità che possono costituire elementi utili per la valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'efficacia del sistema di prevenzione dei reati, e pertanto, devono essere oggetto di comunicazione periodica all'OdV nei termini meglio precisati dal paragrafo 4.4 del presente MOG.

Infine, nel sistema della qualità adottato in azienda svolge un'importantissima funzione il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, l'attività dallo stesso svolta può avere numerosi punti di contatto con quanto di competenza dell'ODV. Pertanto, al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti (Responsabile SGI e ODV) e dei diversi documenti, il presente Modello, fa onere al Responsabile della Qualità:

- Di comunicare semestralmente all'ODV gli esiti dell'attività di controllo dell'efficienza del SGI;



- Di inoltrare all'OdV i verbali di audit esterno e interno relativi al Sistema di Gestione Ambientale
- Qualora, in occasione del riesame del sistema definisca, unitamente alla Direzione, corsi di formazione del personale di sentire l'ODV. Il quale, se ritiene necessario svolgere attività di formazione relativa al presente modello (ad esempio in caso di aggiornamenti legislativi o giurisprudenziali), comunicherà al Responsabile le sue necessità, di modo che vi possa essere una programmazione unitaria di eventuali corsi e/o incontri informativi.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

La società Fiemme Servizi ha predisposto un proprio **Sistema di Gestione della Sicurezza**, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro. La società è dotata di un Documento di Valutazione del rischio che è completo e organizzato e appare adeguato, unitamente alle procedure di cui al Manuale ISO 45001/2018, a prevenire i reati in violazione delle norme sulla salute e sicurezza inclusi nel Decreto. I DVR sono allegati al presente MOG sub doc. 9 a farne parte integrante e sostanziale.

Spetterà all'OdV, nell'ambito delle sue attività, come meglio indicate nel paragrafo 4 e nel capitolo dedicato ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime connesse alla violazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificare la permanenza di alti standard di sicurezza e il rispetto degli stessi da parte di tutti i Destinatari del presente Modello.



II. ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA

A. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Tipologia di reati

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della redazione del presente documento si intendono in via esemplificativa per:

- **P.A.:** l'insieme di enti e soggetti pubblici ossia: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi, Aziende pubbliche, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici, le Istituzioni universitarie, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità di Vigilanza ecc.
- **Pubblico Ufficiale:** "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*"; intendendosi con esercente la funzione amministrativa colui che, pubblico dipendente o privato, possa e debba, attraverso atti autoritativi e seguendo norme di diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione;
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, pur agendo nell'ambito dell'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

• Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "*Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità*".



Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni *"Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo reato.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Con riferimento alla condotta, disciplinata dal comma 1 dell'art. 640 c.p., di colui che *"con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"*, il comma 2 n. 1 dell'art. 640 c.p. prevede che *"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e*



della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o supportate da documentazione falsificata, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La norma prevede che *"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea".*

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

• **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

La norma punisce, a querela della persona offesa (salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00 colui che *"alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (...).*



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o [20112564_2]è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altri Enti pubblici.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La norma punisce chi commette una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p. (qualora la fornitura concerna 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio).

Soggetti passivi del reato sono lo Stato, altri enti Pubblici, l'Unione Europea e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il dolo della fattispecie è generico, ed è costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo (la difformità deve essere apprezzabilmente significativa nel senso di essere idonea ad incidere nello svolgimento del rapporto con la P.A.), non occorrendo



necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. Ad esempio integra il delitto di frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. la condotta di un'impresa aggiudicataria di un appalto per il servizio di mensa che utilizzi ripetutamente materie prime diverse da quelle previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale mediante l'esposizione di dati o notizie falsi**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e). In caso di profitto di rilevante entità si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.



- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità"*.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto in quanto l'autore del reato deve essere un *"pubblico ufficiale" o un incaricato di pubblico servizio*. In particolare questo reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente o un collaboratore della società concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura da **300 a 800 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato di *Corruzione per l'esercizio della funzione*, previsto dall'art.318 c.p., punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa con la reclusione da uno a sei anni.

Il reato di *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.) punisce con la reclusione da sei a dieci anni *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa"*.

Tali fattispecie delittuose si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).



Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 318 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote** e per il reato di cui all'art. 319 della sanzione pecuniaria nella misura da **200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

• **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

La norma prevede che: *"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il Decreto per il compimento di tale reato sia della sanzione pecuniaria nella misura **da 200 a 600 quote** per l'ipotesi di cui al comma 1 e da **300 a 800 quote** per le altre ipotesi, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.

• **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)** *"Le*

disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo"

• **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319- bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche



a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 321 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote e da 200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie in oggetto prevede che: *"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319'.

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, cioè di una offerta di denaro o di altra utilità non dovuta, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 322 comma 1 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a **200 quote, per il reato di cui ai commi 2 e 4**



• **Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Introdotta nel novero dei reati di cui al Decreto, con la Legge n. 190/2012, l'art. 319-*quater* c.p., rubricato "*Indebita induzione a dare o promettere utilità*", prevede la punibilità, salvo che non costituisca più grave reato, del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Punisce altresì la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "*...dà o promette denaro o altra utilità...*".

L'introduzione di tale fattispecie è avvenuta nell'ambito di un riassetto dell'intera disciplina dei reati di corruzione e concussione e sono state ricondotte le ipotesi di mera induzione, sia da parte del pubblico ufficiale, sia dell'incaricato di pubblico servizio, all'interno della nuova e ipotesi criminosa di cui all'art. 319-*quater* c.p.

La riforma risponde all'esigenza di adeguare la normativa italiana alle istanze internazionali e comunitarie di armonizzazione delle leggi anticorruzione, volte in particolare ad evitare che l'applicazione del reato di concussione potesse comportare un esonero di responsabilità in casi di corruzione internazionale, consentendo al vero corruttore di assumere le mentite spoglie della vittima del comportamento prevaricatore del pubblico ufficiale.

Pertanto, la *ratio* dell'introduzione dell'art. 319-*quater* c.p. è quella di evitare vi siano spazi di impunità per i privati che danno o promettono indebitamente a pubblici funzionari denaro o altra utilità. La fattispecie del 319-*quater*, secondo comma c.p. è stata definita "corruzione mitigata dall'induzione", per significare la sua posizione più prossima ai reati di corruzione che non alla concussione.

Proprio per la peculiarità della nuova figura delittuosa si sono riscontrati in dottrina e giurisprudenza dubbi interpretativi.

In primo luogo si è posto il problema della distinzione tra costrizione e induzione. A questo proposito la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del



soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Nel caso di costrizione il comportamento del privato concusso rimarrà esente da responsabilità e la fattispecie applicabile sarà quella del 317 c.p. di concussione mediante costrizione (Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi). Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., con conseguente responsabilità anche del soggetto privato concorrente necessario del reato.

Di assoluto rilievo appare, pertanto, il differente inquadramento giuridico della figura del "concusso mediante induzione". Quest'ultimo, nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concusso mediante costrizione"; con la riforma e l'introduzione dell'art. 319-*quater* comma secondo c.p. viene invece affermata – per la prima volta – la sua punibilità e da *vittima* diviene *concorrente necessario del reato*.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 319-*quater* prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura da **trecento a ottocento quote**, sia delle sanzioni interdittive per una durata **non inferiore ad un anno**.

• **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

Tale norma prevede che: " *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione UE, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'UE;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'UE o del regime applicabile agli agenti dell'UE;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'UE, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'UE;*



4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi'.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetti attivi del reato sono il membro o il funzionario degli organismi comunitari e il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.



Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

- **Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

All'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Il reato è stato introdotto nel sistema penale con la l. 6 novembre 2012 n. 190, in attuazione delle Convenzioni Internazionali di Merida e del Consiglio D'Europa del 27 gennaio 1999 ed è diventato reato presupposto di responsabilità dell'ente con la l. n. 3/2019, che ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001.



L'obiettivo del legislatore è di ampliare la tutela avverso comportamenti che riguardino il fenomeno corruttivo. Infatti, la Giurisprudenza ha definito il reato di traffico di influenze illecite "delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria" (Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11808).

Si tratta di un delitto posto in posizione subordinata rispetto all'applicazione delle fattispecie di reato di cui agli art. 319 e 319-ter del c.p., che infatti trova applicazione fuori dai casi di concorso in tali reati.

Il bene giuridico protetto è la legalità, imparzialità e buon andamento della p.a. e il reato è un delitto pericolo, c.d. anche "reato sentinella", perché volto a punire comportamenti prodromici ad un eventuale reato corruttivo.

Il reato è procedibile d'ufficio.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo, in cui concorrono il trafficante/intermediario e il cliente, e che può essere commesso da chiunque, ma riguarderà generalmente privati.

Elemento oggettivo del reato è il c.d. pactum sceleris, ovvero l'accordo tra privato e intermediario nel quale si stabilisce la dazione di denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio di un'influenza sul pubblico agente al fine di orientare le decisioni dell'amministrazione in senso favorevole al mandante.

La capacità di esercitare un'influenza indebita sul P.U. o incaricato di pubblico servizio può essere reale o semplicemente asserita dall'intermediario e può riguardare tanto l'esecuzione da parte del soggetto pubblico di atti contrari al suo dovere d'ufficio, quanto l'omissione o il ritardo di atti dovuti, ma anche la remunerazione di un atto dovuto.

Esempio: la società potrebbe, al fine di ottenere un finanziamento pubblico o un'autorizzazione, avvalersi di un intermediario che vanta veri o presunti rapporti con il funzionario incaricato di seguire la pratica di finanziamento o autorizzativa, e che dietro pagamento di una somma di promette di ottenere dal pubblico funzionario un indebito vantaggio.



- **Reati commessi contro gli interessi finanziari dell'UE**

Nel caso in cui vengano commessi i reati di cui agli artt. 314 comma 1 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio) e il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea si applica all'Ente, che nei casi di specie può concorrere quale extraneus del reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. La responsabilità per i reati indicati vale solo con riferimento ai casi in cui vi sia una lesione degli interessi finanziari dell'UE, non rilevano quindi ipotesi di natura esclusivamente interna.

La definizione normativa di "interessi finanziari dell'Unione Europea", si rinviene nel diritto UE e segnatamente nel regolamento n. 883 del 2013 (in quanto tale direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali), all'art. 2, che parla di *"entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati"*. Analoga definizione si trova inoltre nell'art. 2, comma 1, lett. a) della direttiva n. 1371 del 2017 per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale, meglio nota anche come "direttiva PIF", relativamente alla quale il D.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto i nuovi reati presupposto, è legge di recepimento, la quale parla di *"tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"*.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro."

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro."



Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato in parola è un reato procedibile d'ufficio di forma libera, di pericolo concreto, a dolo generico, che si manifesta quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo consistano in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione delle procedure di scelta del contraente. Il reato è applicabile a qualsivoglia procedura di gara, anche informale o atipica, purché la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, riguarda quindi le procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici (cfr. tutte le procedure incluse nel codice degli appalti), sono invece esclusi i concorsi per accesso ad impieghi pubblici e le procedure di mobilità del personale.

Le condotte dissimulatorie e i mezzi fraudolenti, posso consistere anche nella redazione e utilizzo di falsi documenti. La condotta può consistere sia nell'impedimento della gara che nel suo turbamento, inteso come intervento sulla regolare procedura di gara che comporti uno sviamento tale da determinare uno sviluppo anomalo. (ad. Es. la comunicazione a terzi di punteggi provvisori dati dalla commissione di gara ai partecipanti).

La fattispecie si realizza ad esempio nel caso di accordi tra imprenditori per l'illecita spartizione delle aggiudicazioni degli appalti volta ad assicurare a ciascuno dei partecipanti il rispetto del proprio settore di interesse.

SANZIONI:

PECUNIARIA. Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del



contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 ”.

Il reato in commento è delitto procedibile d’ufficio, a forma libera, dolo generico e di pericolo concreto, che si configura quando ai fini della scelta del contraente sia previsto un segmento valutativo concorrenziale anche informale. Non trova applicazione invece quando la scelta del contraente sia svincolata da ogni schema concorsuale, ovvero quando l’affidamento sia disposto in via diretta e senza gara. A differenza dell’ipotesi di cui all’art. 353 c.p., l’art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, con una condotta finalizzata ad inquinare il contenuto del bando o della procedura selettiva.

SANZIONI:

PECUNIARIA. Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Il presente reato si applica solo nei casi in cui l’indebita destinazione leda gli interessi dell’Unione europea.



A.2. Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fiemme Servizi e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto:

1. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
2. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D.lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;
3. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
4. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
5. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza (ad es. Autorità doganale e/o Enti abilitati all'esercizio di attività doganale) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
6. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
7. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
8. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva



A.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

In linea generale, in accordo con quanto stabilito dal Modello e dall'allegato Codice Etico, tutti i rapporti intrattenuti da Fiemme Servizi con le Istituzioni e con soggetti che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto:

- Della normativa italiana e europea applicabile;
- Del Modello e del Codice Etico,
- Del Piano Anticorruzione adottato dalla società;
- Dei 12 principi codificati dall'OCSE nella "*Good Practice Guidance on Internal Control, Ethics and Compliance*", adottata il 18 febbraio 2010, nell'ambito del piano di lotta alla corruzione internazionale, ai quali i seguenti protocolli si ispirano.
- Nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni è riservata a soggetti muniti di apposita procura scritta o, per singoli atti, a soggetti all'uopo incaricati sempre a mezzo di autorizzazione scritta.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti, direttori, institori o procuratori e ai componenti degli Organi Sociali di Fiemme Servizi, in via diretta, sia agli agenti, alle società di *service*, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità



Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;

- c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Fiemme Servizi. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri



benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della società anche a seguito di illecite pressioni;

j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

k) assumere risorse provenienti dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbiano ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

l) attribuire la funzione di responsabile finanziario, degli acquisti di servizi e forniture in genere a soggetti che abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato;

m) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

n) effettuare prestazioni in favore di società, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

o) porre in essere comportamenti volti a turbare il regolare svolgimento di gare, trattative private o altri procedimenti amministrativi seguiti dalla P.A. per scegliere i propri contraenti;

p) concludere accordi con concorrenti o altri operatori del settore volti a inibire la partecipazione di taluni a gare o altri confronti concorrenziali indetti dalla P.A. per ottenere aggiudicazioni o per fare ottenere ad altri aggiudicazioni alterando la libera concorrenza, così come accordi volti alla spartizione delle aggiudicazioni fra operatori del settore.

q) produrre documenti falsi o non preventivamente verificati nell'ambito di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente;

Protocolli specifici

sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;



b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;

c) non vi deve essere identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;

d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria, finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti e/o agevolazioni, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, con previsione di report temporali al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;

f) la Società ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;



- g) nessun pagamento di norma deve essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Direttore e comunque nel limite di euro 500,00, limite superabile solo in casi di comprovata necessità e con obbligo di inoltro di segnalazione all'O.d.V.;
- h) deve essere chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Società nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico e del Modello adottato dalla Società che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;
- j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- k) i contratti con consulenti siano definiti per iscritto e contengano il dettaglio dell'attività di consulenza prevista, comprese eventuali deleghe a trattare con la P.A.
- l) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- m) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- n) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- o) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla pubblica Amministrazione;



- p) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
- q) per le dichiarazioni e/o la documentazione rese alle Autorità di controllo (es. Autorità doganale) e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- r) alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e, se possibile, devono essere almeno in due. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale e/o Organo Sociale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione e/o dell'Organo Sociale coinvolto;
- s) Nella ricerca di partner commerciali sia effettuata una verifica preliminare dell'assetto proprietario e amministrativo registrato nei pubblici registri, delle referenze e del rating finanziario, dei precedenti penali a carico della società o dei suoi amministratori per reati di corruzione, dell'adozione di misure anticorruzione e sia rispettato quanto previsto dalla procedura appalti, all. sub doc. 5;
- t) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere veritiere e non reticenti; in caso di ottenimento deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- u) le comunicazioni e i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base contributiva devono essere veritieri e corretti, così come le comunicazioni e i versamenti ad enti previdenziali e assistenziali. I soggetti incaricati di tali versamenti devono assicurare la corrispondenza dei dati forniti con quelli reali;
- v) l'assunzione di personale e collaboratori deve sempre avvenire seguendo il principio della



valorizzazione della professionalità ed in ogni caso evitando di favorire soggetti che direttamente o indirettamente potrebbero svolgere attività legate alla Pubblica Amministrazione; z) nell'ambito della partecipazione a procedure di gara o di selezione:

- siano sempre seguite le procedure indicate dalle stazioni appaltanti o in generale dalla P.A. per la partecipazione a gare o trattative;
- non siano intrattenuti rapporti con RUP (Responsabili Unici del Procedimento) o altri soggetti a vario titolo incaricati dalla P.A. di svolgere funzioni di predisposizione di capitolati di gare, valutazione offerte e in generale di gestione del procedimento di aggiudicazione al di fuori dei canali istituzionali e delle norme previste dal Codice degli appalti o altre leggi applicabili alle singole procedure e dai capitolati di gara.
- dovranno essere svolte adeguate verifiche preliminari relative alla veridicità di tutti i documenti che la società va a produrre nell'ambito di procedure di gara, compresi documenti contabili, amministrativi, preventivi, schede tecniche di prodotto, anche provenienti da altri soggetti con i quali la società operi nell'ambito di ATI, rapporti di avvalimento o altri strumenti di compartecipazione di aziende nella partecipazione a gare indette dalla P.A.
- le funzioni aziendali che si occupano di seguire tutti gli aspetti legati alla partecipazione a gare, trattative o altre procedure di scelta del contraente e alla gestione dei successivi contratti dovranno avere idonea formazione in materia di appalti.

Infine, si richiama altresì l'attenzione di tutti i dipendenti sulle c.d. "bandiere rosse", ossia su quegli indizi che possono indicare comportamenti non etici dei partner commerciali e che potrebbero essere indici di "rischio corruzione", così a titolo esemplificativo:

- Pratiche di pagamento scorrette,
- Scarsa reputazione commerciale del partner;
- Partner che rifiuti di rivelare l'identità dei suoi proprietari;
- Partner che applichi tariffe o commissioni insolitamente elevate, che richieda metodi di pagamento insoliti, o che emetta fatture eccessive o non dettagliate;
- Partner che richieda di effettuare i pagamenti verso un Paese che non ha alcun rapporto con la transazione e le parti coinvolte nella medesima;



- Transazioni con partner che hanno sede in Paesi in cui la corruzione è diffusa;
- Partner che chieda la concessione ad un cliente di una linea di credito eccessiva;
- Partner che faccia affidamento su contatti politici per promuovere gli interessi di Fiemme Servizi
- P.A. che insista per servirsi di un determinato consulente;

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Fiemme Servizi.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la Società si troverà ad affrontare.

Si richiamano in quanto compatibili i protocolli indicati in relazione alla corruzione nel settore privato.

A.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alla richiesta di finanziamenti o erogazioni pubbliche, alla movimentazione di denaro e alla distribuzione di omaggi, verificando in particolare il rispetto delle deleghe e attribuzioni e, in caso di conseguimento del finanziamento e/o erogazione pubblica, l'utilizzo della somma ricevuta in accordo con lo scopo per il quale il contributo è stato concesso.

All'OdV deve essere garantito libero accesso ad ogni documento rilevante.

L'O.d.V. incontra annualmente il responsabile della prevenzione della corruzione per un raffronto sulle rispettive attività.



Schema Riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/ Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. A.3)
Negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Direttore, Area contabile e finanziaria;	a, b, c, d, e, g, j, k, l, m
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze,	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene	Direttore, Area contabile e finanziaria	a, b, c, d, g, j, k, l, m



provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano	per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;		
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D.lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Direttore, Rspp,	a, b, c, d, g, j, k, l, m



produzione di inquinamento acustico/atmosferico;			
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;	Direttore, Responsabil e area Contabile e finanziaria,	a, b, c, d, g, j, k, l, m
Gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Direttore, Rspp, Responsabil e Sicurezza/Ambiente	a, b, c, d, g, j, k, l, m, n
Gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione;	Direttore , Rspp, Responsabil	a, b, c, g, j, k, l, m, n, q



svolgimento di attività regolate dalla legge	Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	e Area Contabile e Finanziaria	
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi	Direttore	a, b, c, d, e, g, i, j, k, l, m



	delle Comunità Europee e di Stati esteri		
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Responsabil e Area Contabile e Finanziaria	b, c, d, i, j, q
Gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Direttore, Rspp, Responsabil e Sicurezza/A mbiente	a, b, g, i, j, n, o

A.bis. CORRUZIONE TRA PRIVATI

A.bis.1 Tipologia di reato

La fattispecie di reato in oggetto è prevista dall'art. **2635 c.c.**, recentemente sostituito D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e rubricato *Corruzione tra privati*, il quale espressamente recita:

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in



violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Con l'art. 2635 è stata introdotta per la prima volta nel nostro sistema la fattispecie di corruzione tra privati all'interno delle società, al fine di reprimere le forme di *mala gestio* connesse a deviazioni dal buon andamento societario.

Il reato è a struttura plurisoggettiva, in cui le condotte tipiche del corrotto e del corruttore non integrano ciascuna un reato diverso, ma compongono un'unica fattispecie. Il reato non è tanto volto, come nella corruzione pubblica, nell'attribuire disvalore etico della condotta corruttiva, ma a tutelare il patrimonio dell'impresa.

La condotta criminosa deve necessariamente tradursi nella commissione o nell'omissione di atti in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il reato è precedibile a querela della persona offesa, tranne in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi nel quale è perseguibile d'ufficio.



Contestualmente alla modifica della fattispecie, il reato in oggetto è stato introdotto nel novero dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, all'art. 25-ter, comma 1, s-bis, con la previsione di una sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote** (e con possibile aumento di un terzo, se il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità) e con la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai casi previsti dal **terzo comma** dell'art. 2635, il quale contempla la dazione/promessa di utilità da parte di chiunque a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

Pertanto, la responsabilità della società consegue alla condotta corruttiva del soggetto incardinato nella sua struttura, amministratore, dirigente, dipendente che corrompa un dirigente o soggetto preposto di altra società, perché compia un'attività contraria al suo dovere in danno della società del corrotto e vantaggio alla società del corruttore.

Inoltre con il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 il legislatore ha introdotto nei reati presupposto del D.lgs. 231/2001 anche l'ipotesi prevista dall'art. **2635-bis c.c., comma 1, con previsione di sanzioni pecuniarie da duecento a quattrocento quote.**

La fattispecie di cui all'art. 2635 bis c.c. di istigazione alla corruzione tra privati prevede che *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo"*.

A.bis.2 Aree di maggior rischio

Le attività societarie che presentano particolari profili di rischio sono quelle di area commerciale, come ad esempio il versamento di contributi politici, di donazioni di beneficenza, l'offerta di doni, pasti, ospitalità d'affari, viaggi, sponsorizzazioni. La partecipazione a gare indette da soggetti privati, l'assunzione di personale qualificato da altre aziende, la gestione dei rapporti



con le società di revisione legale o di certificazione. Dovranno in oltre essere oggetto di presidi di controllo le attività di nomina i consulenti esterni, la sottoscrizione di contratti di intermediazione, il pagamento delle trasferte.

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati sopra enucleati sia BASSO, stante la struttura dei controlli interni già esistenti.

A.bis.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale, i componenti degli Organi Sociali di Fiemme Servizi (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nel presente modello.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;



- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;
- è richiesto il rispetto attento dei principi previsti anche dall'allegato Codice etico di correttezza e di leale concorrenza. In nessun caso saranno tollerati comportamenti minacciosi od eccessivamente aggressivi nei confronti dei concorrenti;

Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, si devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) prima di sottoscrivere contratti con rappresentanti, agenti, distributori, consulenti di marketing, lobbisti dovrà essere richiesta l'approvazione dell'ufficio amministrativo;
- b) nella scelta di fornitori e consulenti dovranno essere svolte preliminari indagini di affidabilità degli stessi e di possesso dei requisiti professionali necessari (visure CCIAA, iscrizione ad albi, precedenti penali) e periodicamente dovranno essere pianificate attività di benchmarking (verifica di corrispondenza dei prezzi ai valori di mercato).
- c) presso l'ufficio amministrativo della società dovrà essere custodita copie sottoscritte dei contratti con rappresentanti, agenti, distributori e consulenti.
- d) I pagamenti in favore di consulenti potranno avvenire solo in presenza di contratto o di incarico scritto;
- e) Il direttore commerciale (ma anche i dipendenti) dovrà monitorare l'attività dei rappresentanti segnalando qualsiasi incongruenza nei pagamenti o promesse di pagamento da questi effettuate in nome della società;
- f) Libri contabili, registri e note spese dovranno riflettere con precisione la vera sostanza delle transazioni effettuate dalla società.



- g) Dovranno essere determinati criteri generali e trasparenti nella determinazioni di prezzi di prodotti e servizi.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Fiemme Servizi per lo svolgimento di attività specifiche.

Si richiamano in oltre i protocolli indicati in relazione ai reati di corruzione pubblica, in quanto compatibili.

A.bis.4 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, l'OdV controllerà periodicamente il corretto adempimento dei protocolli specifici, con particolare riguardo ai contratti di consulenza.

Nell'ambito dei flussi informativi all'O.d.V. dovranno essere segnalate operazioni di vendita e di acquisto che si discostino notevolmente dai prezzi di mercato.



B. REATI SOCIETARI

B.1. Tipologia di reati

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante la *"Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"* e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 262 del 28 dicembre 2005, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d. Reati Societari, modificati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002.

Obiettivo della regolamentazione, al pari di quella attinente i rapporti con la P.A., è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari contemplati nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La disciplina dei reati societari è quindi stata modificata con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015 e, pertanto, attualmente i reati societari inclusi nel D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e si realizza nei casi in cui: *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni."*



La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti, indicati espressamente, in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della Società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 400 quote**.

- **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 100 a 200 quote**.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali,



al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. n. 58/1998)**

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponga false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.



- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui: *"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (2).*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della Società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla Società ad opera dei soci, di altri organi sociali (ad esempio il collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno e si configura nei casi in cui: *"Gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione".*



La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 - 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: *"fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**



Il reato punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre precisare, tuttavia, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 260 quote**.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote della società (art. 2628 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: *"fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".



L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della Società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 - 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che: "*in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*"

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**



Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che: *"ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori"*.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni: *"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto"*

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.



- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni: *"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari"*.

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanta riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La fattispecie in oggetto prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto



sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. sia punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società quotate.

La condotta penalmente rilevante consiste nella mancata comunicazione da parte del soggetto attivo, amministratore o consigliere, agli altri amministratori o consiglieri e al collegio sindacale della sussistenza di un interesse per conto proprio o di terzi in uno specifico affare.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e si realizza nei casi in cui: *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni (...)".



La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, Isvap).

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

- a) espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;
- b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre chiarire, ad ogni modo, che, seppure penalmente imputabili *ex art. 2638 c.c.*, la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del Decreto, in quanto l'art. 25-ter di tale Decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la Società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.



Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 800 quote**.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati societari possono essere aumentate fino ad un terzo nei casi in cui vi sia un profitto di rilevante entità.

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Fattispecie introdotta in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (certificato rilasciato da notaio attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

B.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati sopra enucleati sia BASSO, stante la struttura dei controlli interni già esistenti e INESISTENTE con riferimento ad alcune fattispecie, in quanto la società non si trova in condizioni, che oggettivamente possano portare alla realizzazione del reato. In particolare, per quel che concerne il reato di illecita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore, non trovandosi la società attualmente in liquidazione il rischio di compimento del reato è nullo; altrettanto inesistente è il rischio di compimento degli illeciti dedicati alle società quotate in borsa, non essendo la società Fiemme Servizi società quotata in borsa.



Un rischio BASSO si ravvisa solo con riferimento alle false comunicazioni sociali, alle indebite operazioni sul capitale, indebita restituzione dei conferimenti, indebite ripartizioni di utili e riserve e alle operazioni in pregiudizio dei creditori.

In ogni caso, le aree della società che presentano maggiori aspetti di criticità sono quelle che si occupano:

- della predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fiemme Servizi, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
- destinazione degli utili;
- gestione dei rapporti con società di certificazione;
- gestione dei rapporti con i soci, Collegio Sindacale e società di revisione;
- gestione degli acquisti/vendita del prodotto;

B.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, i componenti degli Organi Sociali di Fiemme Servizi (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- i principi contabili nazionali e internazionali.



E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- evitare di porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dei soci e creditori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di Revisione contabile;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti soggetti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo anche in sede di ispezione da parte dei soggetti che esercitano il riscontro contabile esterno (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di



documenti).

- Tutte le operazioni sul capitale sociale di Fiemme Servizi, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Protocolli Specifici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplare dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali,



collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- k) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- l) sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- m) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Fiemme Servizi per lo svolgimento di attività specifiche.



B.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/ Area aziendale interessat a	Principali criteri interessa ti (cfr. parag. B.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fiemme	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis c.c. false comunicazioni sociali di lieve entità	Direttore, Collegio sindacale	a, b, c, f



Servizi, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche			
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis c.c. false comunicazioni sociali di lieve entità	Responsabil e Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis c.c. false comunicazioni sociali di lieve entità Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Direttore, Responsabil e Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	c, d, e, f
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Amministrat ori	a
Destinazione delle riserve	Art 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministrat ori	a, b



Gestione dei rapporti con i soci e Collegio Sindacale	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2621 bis c.c. false comunicazioni sociali di lieve entità Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Amministratori, Responsabile Area Contabile e Finanziaria	a, b, c, g
Gestione dei rapporti con società di certificazione e consulenza	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	Direttore, Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Responsabile Area Tecnica	a, b, j, l, m

C. REATI INFORMATICI

C.1. Tipologia di reati

Nel 2008 l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest).

Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi contenuti nel testo convenzionale, il legislatore italiano ha espressamente previsto una responsabilità amministrativa in capo alle



società per i delitti informatici e legati al trattamento illecito di dati. In particolare, l'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 prevede le seguenti fattispecie di reato:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)



- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote;**
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e)

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;



2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)



- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;



2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: da 200 a 700 quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)



- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;



2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

La norma in oggetto estende la configurabilità dei reati in materia di falso di cui al capo terzo del libro secondo del codice penale, ovvero, ad esempio, falsità in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso di atto falso ecc., anche alle condotte che implicano l'utilizzo di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).

- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).



- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)**

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).

- **Estorsione art. 629, terzo comma, c.p.**

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a 2 anni.

Il delitto di estorsione si concreta, secondo la formula dell'art. 629 c.p., nel fatto di chi «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La disposizione descrive la condotta (la violenza e la minaccia), una serie di eventi naturalistici (il metus indotto nel soggetto passivo e



la di lui conseguente condotta di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto) e il nesso causale tra la minaccia o la violenza e il comportamento collaborativo, ai quali conseguono danno e profitto.

La norma tutela l'interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altre interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà. Si tratta pertanto di un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libera determinazione della persona.

Il legislatore con la Legge 28 giugno 2024, n. 90 ha introdotto al terzo comma dell'art. 629 c.p. una fattispecie specifica di estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, (accesso abusivo ad un sistema informatico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

C.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata in azienda per queste fattispecie di reati è emersa una scarsissima probabilità di un loro compimento, tanto che nelle schede di identificazione il rischio è indicato come BASSO solo con riferimento alle ipotesi di accesso abusivo ad un sistema informatico, di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e di falsità in atti relativi a documenti informatici privati aventi efficacia probatoria, negli altri casi appare virtualmente INESISTENTE. Non vi sono pertanto, funzioni o settori aziendali considerati particolarmente a rischio. Ciò nonostante di seguito vengono indicati alcuni protocolli che tutte i Destinatari dovranno seguire.

C.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali



E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte miranti all'accesso, anche a mezzo di terzi, di sistemi informatici altrui al fine di acquisire abusivamente informazioni e codici di accesso, al fine di rendere pubbliche informazioni riservate, nonché allo scopo di danneggiare detti sistemi;
- distruggere o alterare documenti informatici aventi finalità probatoria;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli utilizzati e indicati dai responsabili dei settori informativi aziendali;
- aggirare o manomettere i sistemi di controllo installati sui computer aziendali, quali ad esempio antivirus, firewall ecc..;
- lasciare il proprio personal computer incustodito non protetto da password;
- rivelare ad altri, escluso il personale addetto ai sistemi informatici della società, i propri dati di accesso al sistema aziendale (id. e password);
- entrare nella rete aziendale con id. e password diversi dai propri;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici di terzi o di enti pubblici.

Protocolli specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- a) utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure previste;
- b) verificare periodicamente le proprie credenziali utente (id. e password);
- c) non consentire l'accesso ad aree riservate e a locali tecnici a soggetti non autorizzati, anche se dipendenti o collaboratori della società;



- d) navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali in coerenza con i protocolli interni di sicurezza, evitando in ogni caso la navigazione in siti a rischio, qualora non strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie attività;
- e) garantire, nei limiti delle proprie attribuzioni, la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche societarie;
- f) ai fornitori di sistemi software, hardware e sistemi di networking è richiesto il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nell'allegato Codice etico.

Il responsabile dei sistemi informativi aziendali, oltre agli obblighi di cui sopra, deve:

- verificare periodicamente la sicurezza della rete e dei sistemi aziendali;
- applicare i sistemi atti ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- identificare le potenziali vulnerabilità dei sistemi di controllo della rete aziendale;
- valutare la corretta implementazione del sistema di deleghe e poteri a livello di sistema informativo, verificando il rispetto dei diversi livelli di abilitazione di sistema dei singoli soggetti;
- monitorare l'accesso al sistema da parte di terzi;
- informare l'OdV di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa condurre al compimento di uno dei reati di cui al presente paragrafo.

C.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV chiederà periodicamente al responsabile aziendale della gestione dei sistemi informativi informazioni circa il livello di sicurezza del sistema aziendale.



D. REATI DI FALSO

D.1. Tipologia di reati

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nel novero dei reati previsti dal **Decreto**, attraverso l'**art.25-bis**, i reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001. Nel 2009 l'elenco dei reati di cui all'art. 25-bis è stato ulteriormente ampliato con l'aggiunta dei reati di contraffazione e alterazione di marchi. Oggi i reati previsti dal 25-bis sono:

- **Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Il delitto si configura, quindi, allorché venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore. Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.



- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:



- pecuniaria: da **300 a 800** quote o fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il delitto si configura allorquando taluno, avendo ricevuto monete, valori equiparati alle monete, contraffatti o alterati, ignorandone la falsità, successivamente si accorge di essere stato ingannato e spende o mette altrimenti in circolazione le monete stesse. In altre parole la condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **200** quote.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. Questa disposizione è, infatti, finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto in parola sono i valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. La condotta incriminata



consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: di cui alle lettere a) c) e d) dell'art. 25-bis comma 1, ridotte fino ad un terzo;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata quindi alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.



La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti (tra cui anche programmi informatici) destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **300** quote per l'ipotesi di cui al comma 1 e fino a **200** quote per l'ipotesi di cui al 2° comma;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione di fenomeni di illecito utilizzo di marchi o brevetti da parte di chi li ha falsificati e da parte di chi, pur non avendo contribuito alla falsificazione, comunque li utilizza, a norma del codice, infatti: "*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale contraffà o altera marchi o segni distintivi,*



nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da un anno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati'.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei marchi, brevetti o segni distintivi modelli o disegni di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione sul territorio nazionale di prodotti con segni mendaci.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato i marchi o altri segni distintivi, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, oppure nella messa in vendita o in circolazione, sempre al fine di trarne profitto, i prodotti con segni o marchi alterati o falsificati.

Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel mettere in circolazione o in vendita i prodotti con segni mendaci acquistati o detenuti, al fine di trarne profitto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.



D.2. Aree di maggior rischio

In base all'analisi svolta, il compimento di reati di falso risulta assai improbabile, tanto che il rischio attualmente è attestato in base alle schede di identificazione come BASSO-INESISTENTE.

Unici rischi potenziali si rilevano in materia di falsificazione di marchi. Per quel che concerne, invece, i reati di spendita di monete falsificate, vi sono solo remoti rischi in quelle aree i cui rappresentanti vengano in contatto con denaro contante. Si tratta, tuttavia, di casi piuttosto rari, dal momento che la maggior parte dei pagamenti avvengono attraverso remote banking.

Ciò nonostante, sono stati previsti alcuni protocolli e principi anche con riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal presente paragrafo.

D.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di mettere in circolazione monete, valori di bollo falsificati o alterati, nonché prodotti con marchi o segni distintivi falsi o alterati.

Il Destinatario che riceva in buona fede una banconota o un valore bollato falso, che si avveda che è stato alterato o falsificato il segno distintivo o il marchio di un prodotto, non deve in alcun modo tentare di spenderlo, ma deve rivolgersi ad esperti, nel caso delle banconote, a funzionari di banca che possano stabilire l'autenticità della stessa.

Protocolli specifici



Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare, ove coinvolti nel processo di gestione di monete, bolli o prodotti le seguenti regole comportamentali:

- nello svolgimento dell'attività coloro i quali gestiscono pagamenti in contanti sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sulle banconote ricevute, al fine di individuare banconote sospette di falsità, attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, oppure attraverso l'analisi manuale delle banconote come da addestramento ricevuto;
- i soggetti preposti all'acquisto e utilizzo di valori di bollo dovranno acquistarli solo da rivenditori autorizzati;
- nell'acquisto di prodotti dovrà essere verificata la loro provenienza da soggetti che detengano o siano autorizzati all'utilizzo dei marchi o segni distintivi sugli stessi applicati.

D.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

E.1. Tipologia di reati

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il delitto si configura allorché tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800** quote e per l'ipotesi di cui al 6° comma da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.



- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorquando tre o più persone costituiscono un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74)**

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, esportare, importare, acquistare, ricevere a qualsivoglia titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Il reato si realizza quando taluno ottenga la promessa di voti in occasione di consultazioni elettorali, avvalendosi del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà ad esso connesse, in cambio di erogazione di denaro. La pena prevista è quella della reclusione da sette a dodici anni.



Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 630 c.p. chiunque sequestra, ossia priva della taluno della libertà personale, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo (407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)**

Il reato punisce l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato la messa in vendita la cessione la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, clandestine e da sparo. Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 110/1975 sono considerate armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge (ossia le armi indicate nel catalogo nazionale delle armi) e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'articolo 11 della legge 110/1975.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorquando taluno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere



dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **500** quote;

E.2. Aree di maggior rischio

In relazione alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere l'area dell'amministrazione del personale e la direzione, nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera), che possono originare flussi finanziari straordinari, soprattutto se diretti verso paesi esteri.

Invero, essendo in particolare il reato di associazione a delinquere reato trasversale, i cui reati presupposto possono essere di qualunque tipo, le aree di rischio sono virtualmente tutte le attività aziendali che possano comportare rischio di reato. Tuttavia, considerato e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia INESISTENTE – BASSO.

E.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.



In particolare, è fatto divieto di porre in essere o favorire, attraverso attività di finanziamento e/o investimento, le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

Protocolli Specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito della gestione di investimenti devono essere rispettate le procedure aziendali in materia di istruttoria e approvazione di nuovi investimenti;
- devono essere rispettate le procedure in materia di gestione dei pagamenti;
- devono essere costantemente monitorate le procedure di import-export e deve essere conservata tutta la documentazione relativa alle merci che vengono importate dall'estero, compresa quella relativa al trasporto e allo stoccaggio, di modo che sia sempre possibile verificare il percorso seguito;
- l'assunzione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non possono essere tollerate forme di lavoro irregolare.

N.B. si richiamano come rilevanti in questa sede tutte le procedure indicate negli altri paragrafi e, in particolare quanto previsto in relazione ai reati contro la p.a., ai reati societari e ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

E.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

F. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

F.1. Tipologia di reati

I reati di cui al titolo VIII, capo II del codice penale sono stati introdotti nel novero di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle società con la legge 23 luglio 2009, n.



99, recante la nuova normativa in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale e sono:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio 513 c.p.**

Il reato si configura allorquando un soggetto, adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un industria o di un commercio.

Il reato è punibile a querela della persona offesa con la pena della reclusione fino a due anni e con la pena della multa da euro 103,00 a 1.032,00.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Frode nell'esercizio del commercio 515 c.p.**

Il reato si realizza quando nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico il soggetto autore consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa diversa per origine, qualità o quantità da quella pattuita. Salvo che la condotta integri un più grave reato l'autore è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 516 c.p.**

Chiunque pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032,00.

Per l'ente si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 500 quote, non sono invece previste sanzioni interdittive.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;



- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 c.p.**

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 517-ter c.p.**

Salvo che la condotta non integri la fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni, di cui all'art. 473 c.p., ovvero la fattispecie prevista dall'art. 474 di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è responsabile del reato in oggetto chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari 517-quater c.p.**

A norma dell'art. 517-quater è punito con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro chi, contraffà o altera denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es. DOP, IGP) e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio nazionale, detiene per la vendita, vende o comunque mette in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: fino a **500** quote;



- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza 513-bis c.p.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. Circostanza aggravante del reato è la commissione dello stesso nell'ambito di un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Frodi contro le industrie nazionali 514 c.p.**

La condotta del presente reato consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione, sui mercati nazionali e internazionali prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale. Pene previste sono la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a 516 euro. È prevista un'aggravante nel caso in cui i marchi o segni distintivi contraffatti o alterati siano protetti da norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: fino a **800** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

F.2. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi di compimento dei reati di cui all'oggetto è emerso come la società Fiemme Servizi, abbia un livello di rischio INESISTENTE-BASSO.

Assolutamente inesistente con riferimento a quei reati, quali la turbata libera dell'industria, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, la frode contro le industrie nazionali e, infine, la contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine dei prodotti.



F.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- è fatto divieto di acquistare o vendere prodotti se sussista il dubbio che i marchi o segni distintivi degli stessi siano contraffatti o alterati;
- è richiesto il rispetto attento dei principi previsti anche dall'allegato Codice etico di correttezza e di leale concorrenza. In nessun caso saranno tollerati comportamenti minacciosi od eccessivamente aggressivi nei confronti dei concorrenti;

F.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE

G.1. Tipologia di reati

L'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n.7 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del



terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999. L'art. 25-quater non contiene un elenco preciso dei reati, limitandosi a riferirsi ai "reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico", di seguito si riportano, quindi, le fattispecie contemplate sia dal codice penale che dalle leggi speciali.

- **Delitti previsti dal codice penale**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese (ivi inclusi, generalmente, gli Stati esteri) o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo)

Nell'ambito delle ipotesi previste dal codice penale, si possono citare:

- **Associazioni sovversive** (270 c.p.) Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (270 bis c.p.) Promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare o partecipare ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati** (270 ter c.p.) Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona che partecipa ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.



- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (270 quater c.p.)

Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (270

quinquies c.p.) Addestrare o comunque fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo** (270 *sexies* c.p.) Tenere condotte che, per loro natura

o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (280 c.p.) Per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentare alla vita od all'incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (280 bis c.p.) Per finalità di

terrorismo, compiere qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (289 bis c.p.) Sequestrare

una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato** (302 c.p.)

Istigare a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.



- **Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione** (304 e 305 c.p.)

Accordarsi, ovvero associarsi al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

- **Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** (306 e 307 c.p.) Al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, promuovere, costituire o organizzare una banda armata; dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona partecipe di cospirazione o di banda armata.

- **Delitti previsti dalle leggi speciali**

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n.15 prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che esso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ne consegue che qualsiasi delitto, previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente o altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

- **Violazione della Convenzione internazionale di New York**

L'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, prevede quanto segue:



“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato (ad esempio, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni)

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

a) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;



b) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Per i reati di cui al presente capo sono previste a carico della società le seguenti sanzioni:

Pecuniaria: da 200 a 700 quote per i reati puniti con la reclusione inferiore a 10 anni; da 400 a 1.000 quote per i reati puniti con la reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo.

Interdittive: previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

G.2. Aree di maggior rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere l'area Amministrazione Personale e la Direzione Commerciale quelle nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali, soprattutto, con l'estero.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Tuttavia, considerata l'attività svolta dalla società e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia INESISTENTE.

G.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere



comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere o favorire, attraverso attività di finanziamento e/o investimento, le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

Protocolli Specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- nell'ambito della gestione di investimenti devono rispettare le procedure aziendali in materia di istruttoria e approvazione di nuovi investimenti;
- devono rispettare le procedure in materia di gestione dei pagamenti;

G.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

H. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

H.1. Tipologia di reati

- **Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)**

Per schiavitù si intende *"lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi"*.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.



- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote per l'ipotesi di cui al comma 1 e da **200 a 700** quote per l'ipotesi di cui al comma 2;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per l'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 600-bis c.p.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno, al fine di produrre materiale pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 800** quote per l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e da **200 a 700** quote per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 600-ter c.p.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno si procura o dispone di materiale pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **200 a 700**;

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **300 a 800**;

- **Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)**



Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)**

Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, si realizza ogniqualvolta qualcuno, al di fuori dei casi enucleati dall'articolo precedente, acquista o aliena o cede uno schiavo.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **400 a 1.000** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Adescamento di minorenni (609-undecies)**

La fattispecie in oggetto prevede che: *"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"*.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria da **200 a 700**;

- **Mutilazioni di organi genitali femminili**

La legge 9 gennaio 2006, n.7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del D.lgs.



231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con l'articolo 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nel codice penale.

Il reato si configura qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, un soggetto cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

In assenza di esigenze terapeutiche, chi provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel periodo precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (articolo 583-bis codice penale) è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: da **300 a 700** quote;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.):**

Con legge 29 ottobre 2016 n. 199, il legislatore ha introdotto la figura del reato in oggetto tra i reati presupposto per contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, prevedendo oggi non solo la punizione dell'intermediario, ma anche del datore di lavoro e della società, che impiega lavoratori in condizione di sfruttamento. La fattispecie, che di seguito si riporta in trascrizione letterale, prevede degli indici legali di sfruttamento, quali la corresponsione di salari notevolmente più bassi di quelli di cui alla CCNL, la reiterata violazione delle norme di sicurezza e salute e sull'orario di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante.

L'art. 603 bis c.p. prevede:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro



stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

L'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla sopra richiamata legge, prevede per tale reato l'irrogazione alla società delle seguenti sanzioni:

- Pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- Interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per la durata non inferiore ad un anno. Infine, se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare il reato in oggetto è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

H.2. Aree di maggior rischio

Considerata l'attività svolta dalla società e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si considera il rischio di commissione dei reati in oggetto INESISTENTE. Ciò posto, non si



è ritenuto necessario predisporre specifiche cautele in merito, se non con riferimento al reato di cui all'art. 603-bis c.p., per il quale non è possibile escludere del tutto il rischio, ritenendo sufficienti il rispetto dei principi contenuti nel Modello, nell'allegato Codice Etico e lo svolgimento delle normali attività di reporting tra organi sociali e OdV.

H.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

È fatto obbligo di rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale e i CCNL applicabili;
- le procedure interne previste per l'assunzione del personale.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di lavoro notturno di orario di lavoro, nonché relativamente alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
- dovranno pienamente rispettare i diritti sindacali o comunque di associazione;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro somministrato affidarsi a soggetti che garantiscano il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori e che gli stessi siano pagati secondo standard retributivi corrispondenti a quelli della CCNL specifica del settore di lavoro;



- in caso di appalto o subappalto inserire apposite clausole contrattuali con cui le controparti si impegnino a rispettare i principi e le procedure incluse nel presente modello nel trattamento dei propri dipendenti nell'ambito dei rapporti contrattuali con Fiemme Servizi

H.4. Compiti dell'OdV

Non sono previsti incombenzi particolari per l'OdV diversi dai generali obblighi di vigilanza e controllo, salvo verificare che nei contratti di appalto siano inserite apposite clausole di rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I. REATI DI ABUSO DI MERCATO

I.1. Tipologia di reati

Tali condotte si riferiscono alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF) rubricato "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*", introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004*".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187-bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187-ter TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'Ente troverà fondamento nell'art. 25-sexies del d.lgs. 231/01 (rubricato "*Abusi di mercato*") nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'Ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF (rubricato "*Responsabilità dell'ente*").



La Legge Comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n.62) ha inserito nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25- sexies, che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previsti dagli articoli 184 e 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

- **Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis D.lgs. 58/1998)**

Insider primario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La condotta è sanzionata a prescindere dall'utilizzo che, della comunicazione, fa il destinatario;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Insider secondario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, si compie taluno dei fatti descritti nelle lettere sopra. La fattispecie è sanzionata esclusivamente sul piano amministrativo, non su quello penale.

Insider criminale (es. hacker che penetra nel sistema informativo)

Essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, si compie taluna delle azioni di cui alle lettere sopra.



Un'informazione si considera privilegiata quando non è stata ancora resa pubblica, altrimenti venendo ad assumere la caratteristica del pubblico dominio.

L'informazione deve poi essere di carattere preciso, nel senso che si deve riferire ad un complesso di circostanze esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà. Deve essere specifica, in modo tale, da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto che il complesso di circostanze, o l'evento, possono avere sui prezzi degli strumenti finanziari. Infine, deve, limitatamente ai derivati su merci, essere di natura tale, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di riceverla, secondo le prassi di mercato ammesse in tali mercati e per la generalità degli strumenti finanziari, diversi dai derivati su merci, essere tale che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari, influenzando sulle decisioni di investimento.

Nel particolare caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Limitatamente all'applicazione delle sanzioni derivanti da illecito amministrativo (quindi non a quelle che derivano da reato) il comma 6 dell'articolo 187-bis TUF dispone che il tentativo di illecito è equiparato alla consumazione.

- **Manipolazione del mercato (185 e 187-ter D.lgs. 58/1998)**

La condotta consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per notizie deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale



da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.

Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della diffusione di notizie false quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I.2. Aree di maggior rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle che si occupano di rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; gestione delle informazioni privilegiate, ad esempio nuovi prodotti/servizi; redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima.

Tuttavia, la Società Fiemme Servizi non presenta particolari rischi sotto il profilo del compimento dei reati di cui sopra, non essendo quotata su mercati regolamentati e, in generale, non effettuando assiduamente operazioni su strumenti finanziari. Pertanto, nella valutazione si è ritenuto che il rischio di compimento dei reati in oggetto sia BASSO/INESISTENTE.

I.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi



individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;

I.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

J. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

J.1. Tipologia di reati

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies, rubricato omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il legislatore ha previsto, in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille



quote e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Gravi lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave.

La lesione si definisce grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- una sanzione pecuniaria molto severa: non inferiore a 1.000 quote, che è attualmente il massimo previsto dal D.lgs. 231/2001.

- l'applicazione di sanzioni interdittive gravi, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

J.2. Aree di maggior rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e l'igiene nei posti di lavoro. Sono a rischio tutte quelle aree aziendali che comportano l'occupazione dei locali aziendali, l'utilizzo di strumenti aziendali all'interno dei locali, nonché le aree che si occupano della gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in occasione di verifiche e/o ispezioni relative agli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro, le attività di collaudo, le attività di manutenzione, la movimentazione delle merci in magazzino, lo stoccaggio di materiali potenzialmente pericolosi, la gestione dei rifiuti ecc..

Dalla mappatura del sistema di sicurezza sul lavoro presente in Fiemme Servizi risulta un rischio di compimento di tali reati classificabile come MEDIO.

In particolare, le attività sensibili sono:

- adeguatezza del modello ex art.30 81/2008 (modello di gestione dei rischi)
- Gestione della sicurezza nell'ambito dell'attività di produzione e manutenzione
- Tenuta delle nomine dei soggetti previsti dal D.lgs. 81/08
- Tenuta dei corsi di formazione in merito al D.lgs. 81/08
- Tenuta del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR)
- Tenuta del documento di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI)
- Tenuta e aggiornamento della documentazione inerente la gestione delle emergenze
- Tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria
- Tenuta della documentazione di prevenzione e gestione degli incendi (CPI)
- Ricezione e archiviazione della dichiarazione di conformità, alla normativa, degli impianti elettrici (dichiarazioni di conformità legge 46/90 ora DM 37/08, verifiche periodiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 ex modello A, verifiche periodiche su impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 ex modello B)
- Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le indagini ambientali/strumentali (verifica livello di rumorosità, verifica livello di inquinamento)



elettromagnetico, indagini microclimatiche, verifica illuminotecnica, verifica sul rischio chimico, indagini dell'inquinamento dell'ambiente di lavoro, verifica dell'esposizione a vibrazioni)

- Gestione, tenuta e aggiornamento della documentazione inerente le autorizzazioni edilizie
- Consegna dei Dispositivi di Prevenzione Individuali (DPI)

J.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale e nel Sistema di Gestione della Sicurezza adottato in azienda e sopra richiamato.

In particolare, tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- Rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dal D.lgs. 81/08 e i protocolli previsti nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di Fiemme Servizi, nonché nell'ambito delle procedure di prevenzione di cui alla Certificazione ISO 45001/2018;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate o previste siano rispettate dai soggetti sottoposti alla propria direzione e sollecitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, per coloro che non rispettino le procedure;
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché la possibilità di chiedere informazioni e chiarimenti al riguardo;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica, quali in particolare il Medico Competente ed altri esperti esterni;



- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi legati allo svolgimento del lavoro, con specifico riguardo alle regole di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto aziendali e i dispositivi di sicurezza.
- mettere a disposizione dell'OdV copia sempre aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi e statistiche annuali degli infortuni occorsi;

Infine, è fatto espresso obbligo ai responsabili della Società di comunicare all'OdV i cambiamenti nell'organizzazione aziendale, che possano comportare una modifica del sistema di sicurezza sul lavoro o che richiedano in ogni caso qualche aggiustamento dei protocolli di sicurezza, affinché quest'ultimo svolga le opportune verifiche e, se del caso, stimoli l'intervento delle funzioni aziendali deputate alla modifica del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.

Protocolli specifici

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;



- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati i documenti di valutazione del rischio interferenziale, il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) il Direttore è tenuto a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misure non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- j) alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Direttore/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il

procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

- k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

J.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV verifica periodicamente con il responsabile della sicurezza il rispetto di quanto previsto Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, anche attraverso ispezioni congiunte nei locali aziendali e analizza i report di audit redatti nell'ambito di quanto previsto dalla Certificazione ISO 45001/2018 detenuta dalla società.

L'OdV, infine, incentiva lo svolgimento di attività di formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza.

Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/ Area aziendale interessata	Principali criteri interessat i (cfr. parag. J.3)



Attività di manutenzione e movimentazione di materiali	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Responsabil e area tecnica, staff tecnico, responsabile operatori e operatori , Rspp	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di videotermini	Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Direttore, area contabile finanziaria area azienda e sviluppo, area tecnica , Rspp	a, d, e, h
Attività con rischio incendio	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Area tecnica , Rspp	a, d, e, g, h
Accesso, transito e permanenza nei locali e/o aree in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Rspp Area tecnicia, Fornitori	a, b, d, e, h



inclusi anche clienti			
Attività di utilizzo e manutenzione attrezzature e macchinari	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Area tecnica , Rspp	a, b, d, e, h, i

K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

K.1. Tipologia di reati

Il D.lgs. 21 novembre 2007 ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia di antiriciclaggio e ha inserito, nel novero delle norme di cui al Decreto 231/01 la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di:

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Il decreto 231/2007 espressamente abroga l'art. 64, comma 1, lettera f) e i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146. A seguito di tale intervento la responsabilità amministrativa dell'ente conseguente al compimento di questi reati, non si configura più esclusivamente nel caso in cui gli stessi abbiano rilevanza transnazionale, ma anche qualora abbiano rilievo meramente interno.

Con il recepimento della Direttiva Europea 2018/1673, il D.lgs. 8.11.2021 n. 185 ha inoltre esteso la responsabilità penale anche all'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione, purché si tratti di contravvenzioni punite dall'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.



- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farlo acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro.

Per l'integrazione della fattispecie è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire per sé o per terzi un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è rilevante anche l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente non solo nella conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e nella volontà di acquisirle, riceverle o occultarle, ma nella volontà di raggiungere o far raggiungere ad altri un profitto.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di ricettazione, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – **da 400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il reato si configura qualora, senza che sia integrabile il concorso nel reato presupposto, l'autore sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero



compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le pene sono quelle della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, o riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente reato (quindi anche colposo e contravvenzione nei limiti di cui all'articolo) che ne costituisca il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce dell'illecita provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.

A titolo esemplificativo, una condotta rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Decreto potrebbe configurarsi nel caso in cui a seguito della ricezione di beni o finanziamenti che costituiscano provento di altro reato un soggetto incardinato nella struttura societaria utilizzi i beni o il denaro a favore della società.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – da **400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.



- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto si configura allorché taluno, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Le pene sono quelle della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro.

La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 qualora il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, anche al semplice investimento.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà di realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote – da 400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)**

L'art. 648 - ter.1 c.p. rubricato "Autoriciclaggio", prevede che:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le



altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La competenza è del Tribunale monocratico, l'arresto facoltativo e il fermo consentito, così come la custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali. Il reato è procedibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di autoriciclaggio, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote** – **da 400 a 1.000** quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

La nuova fattispecie delittuosa è stata introdotta dal Legislatore per fronteggiare la criminalità di impresa e punire il riciclaggio di denaro, anche quando tale attività sia compiuta dall'autore del reato presupposto (o da chi vi ha concorso) e non solo nel caso in cui la condotta di riciclaggio sia posta in essere da un soggetto diverso dal responsabile del reato originario. Infatti, il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648, bis c.p., punisce solamente chi a seguito di autonoma



condotta sostituisca o trasferisca denaro o beni proventi di un delitto compiuto da un diverso soggetto. Con l'introduzione dell'art. 648-ter 1 c.p. è sanzionata, quale fattispecie autonoma, la condotta dell'autore del reato presupposto, che provveda a sostituire, trasferire o occultare i proventi del reato per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La condotta deve essere "concretamente idonea" ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. È esclusa la punibilità qualora i beni vengano destinati a "mera utilizzazione o al godimento personale"

K.2. Aree di maggior rischio

Durante l'analisi preliminare non sono emersi profili di particolare rischio inerente alla realizzazione delle fattispecie di reato sopra descritte, tanto che nelle schede di valutazione è stato indicato come BASSO.

I controlli interni già previsti, il fatto che le deleghe alla movimentazione del denaro siano circoscritte a pochi soggetti e che la quasi totalità dei pagamenti avvengano attraverso remote banking, circoscrivono molto le possibilità di commissione degli illeciti in oggetto. In ogni caso di seguito vengono stabilite alcune cautele atte a ridurre ulteriormente le probabilità di compimento dei reati.

K.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale, i componenti degli organi sociali di Fiemme Servizi e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di



controllo della gestione;

- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario.

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire il riciclaggio di denaro attraverso mezzi finanziari provenienti da operazioni societarie, o in ogni caso, di porre in essere operazioni in contrasto con la normativa in materia di anti riciclaggio;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società e/o che siano effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- omettere i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra cui la valutazione dei c.d. "indicatori di anomalie";
- fare ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante non appropriato rispetto alla prassi comune e comunque superiore al limite di 500,00. Tale limite è superabile solo in caso di comprovata necessità e con obbligo di inoltro automatico di una segnalazione all'O.d.V.. Tutti i pagamenti devono avvenire attraverso sistemi che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)
- utilizzare valute virtuali;
- utilizzo di carte di pagamento da parte di soggetti non titolari;
- utilizzo di libretti al portatore;



- coinvolgere nelle proprie operazioni commerciali enti costituiti, operanti o insediati in Pesi indicati dal GAFI come non cooperativi; se necessarie tali operazioni devono essere segnalate all'O.d.V.;
- omettere le segnalazioni obbligatorie per legge in materia di operazioni sospette agli organi preposti.

I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti, che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;

Protocolli specifici

È fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nel proprio ambito, di garantire che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;



- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta; siano verificate qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei medesimi e che i pagamenti in favore dei consulenti avvengano solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- k) sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per



esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;

l) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema verificare l'attendibilità delle controparti commerciali;

m) nei contratti di acquisto di beni, sia verificata la rispondenza dei prezzi ai prezzi di mercato e, in caso di prezzi notevolmente inferiori alle medie, la provenienza dei prodotti, segnalando l'anomalia al proprio superiore, perché valuti se procedere comunque all'acquisto. Siano conservate fatture e altri documenti rilevanti al fine di verificare la provenienza dei prodotti acquistati

K.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, effettua verifiche a campione sulla rispondenza dei prezzi di acquisto e di vendita ai prezzi di mercato e, qualora riscontri delle anomalie, chieste informazioni alla funzione responsabile, redige un verbale che provvede ad inoltrare all'Amministrazione.

Inoltre, l'OdV effettua controlli su quelle operazioni nelle quali appaia una ingiustificata interposizione di terzi, nonché di quelle in cui risulti un ingiustificato impiego di denaro contante non rispondente alla prassi comune.

Infine, l'OdV verifica i rapporti intrattenuti con società che siano costituite o operanti in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi.



Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. K.3)
Negoziazione/stipulazione e esecuzione di contratti di acquisto, fornitura e consulenza;	Ricettazione; riciclaggio	C.d.A., Direttore , Area contabile e finanziaria ;	a, b, i,
Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere	Riciclaggio, autoriciclaggio	Responsabile Area Contabile e Finanziaria	b, c, d, i, j,
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Riciclaggio, autoriciclaggio	Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Riciclaggio, autoriciclaggio	Direttore, Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	c, d, e, f
Destinazione delle riserve	Riciclaggio, autoriciclaggio	Amministratori	a, b
Gestione dei rapporti con i soci e	Riciclaggio, autoriciclaggio	Amministratori,	a, b, c, g



Collegio Sindacale		Responsabile Area Contabile e Finanziaria	
--------------------	--	---	--

L. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L.1. Tipologia di reati

Le fattispecie di reato di cui al presente capo sono state introdotte tra quelle contemplate dal Decreto con la L. 23 luglio 2009, n. 99. In particolare, si tratta di reati connessi all'utilizzo di tecnologie digitali, quali:

- la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 l.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171, l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, l. 633/1941 comma 2)



- abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o di parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

Per tutte le ipotesi di reato sopra indicate il Decreto prevede a carico della società l'applicabilità di una sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

L.2. Aree di maggior rischio

I reati in oggetto sono a rischio di commissione praticamente nullo, nell'identificazione i rischi sono indicati come INESISTENTI, salvo il caso di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori e di abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in



pubblico di opere dell'ingegno destinate a circuito televisivo-radiofonico, per i quali è stato indicato un livello BASSO.

Non si riscontrano aree aziendali che presentino particolari livelli di criticità.

L.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- utilizzare programmi per elaboratore che non siano originali;
- mettere a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo delle linee internet aziendali banche dati o opere dell'ingegno protette;
- violare il protocollo interno predisposto dalla società per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore.

Protocolli specifici

Il responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi aziendali ha il compito di:

- verificare la sicurezza della rete;
- monitorare il rispetto del protocollo interno predisposto per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore;
- segnalare ai superiori e all'OdV eventuali violazioni gravi del protocollo che possano comportare quale conseguenza il verificarsi di una delle fattispecie di reato indicate nel presente paragrafo;



- monitorare gli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- nel curare l'aggiornamento dei programmi per elaboratore, utilizzare solo programmi originali e regolarmente acquistati.

L.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, l'OdV chiede periodicamente al responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi aziendali, informazioni circa il rispetto del protocollo interno predisposto per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore.

M. REATI AMBIENTALI

M.1. Tipologia di reati

Un primo collegamento tra la disciplina del Decreto e la normativa ambientale viene operato dal legislatore nel 2006, con un rinvio da parte dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001. E' solo, però, nel 2011, con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (con decorrenza 16 agosto 2011) che, in recepimento di due diverse direttive comunitarie (direttiva 2008/99/CE e direttiva 2009/123/CE), una parte consistente dei reati ambientali ha trovato spazio direttamente nel Decreto, all'art. 25 undecies.

Il panorama degli illeciti ambientali oggi inclusi nel Decreto 231 è vario e comprende condotte a danno di habitat, fauna e flora, reati in materia di smaltimento dei rifiuti, inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria.

Di seguito l'elenco completo delle fattispecie con l'indicazione delle sanzioni comminabili alla società per ciascuno.

a. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.



Le fattispecie di cui all'oggetto è stata introdotta nel novero dei reati contemplati dal Decreto, attraverso il rinvio previsto dall'art.192, D.lgs. 152/2006 alla disciplina del Decreto 231/2001.

Si tratta di due differenti ipotesi di reato, l'abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

L'art. 192 del D.lgs. 152/2006 prevede che:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

I reati in oggetto sono puniti sia a titolo di dolo che di colpa.

b. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protetti (art. 727 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una



quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Sanzioni: Pecuniaria fino a 200 quote

c. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro".

Sanzioni: Pecuniaria fino a 200 quote

d. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o superando i limiti consentiti; scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento. (DLG. 152/2006 art. 137, commi 3,5 primo periodo e 13).

- Art. 137 comma 3: *" Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".*

- Art. 137 comma 5, primo periodo: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati*



nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro".

- comma 13: *"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in scarichi aperti senza autorizzazione o con autorizzazione revocata; superamento dei valori limite; inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e sottosuolo; scarico diretto nelle acque sotterranee o nel sottosuolo. (DLG. 152/2006 art. 137, commi 2,5 secondo periodo e 11)

- Art. 137, comma 2: *"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.)"*

- Art. 137, comma 5, secondo periodo: *"Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro."*



- Art. 137, comma 11: *"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (art. 103. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto)

Art 104 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.



2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. (1)

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più



produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata'.

Sanzioni: - Pecuniaria da duecento a trecento quote.

- Interdittive di durata non superiore a sei mesi

f. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

(DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera a) e 6 primo periodo)

- Art. 256, comma 1, lett. a): "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:



a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi".

- **Art. 256, comma 6, primo periodo:** *"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

g. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. (DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5).

- **Art. 256, comma 1, lett. b):** *"con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".*

- **Art. 256, comma 3, primo periodo:** *"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".*

- **Art. 256, comma 5:** *"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

h. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (DLG. 152/2006 art. 256, comma 3 secondo periodo)



- **Art. 256, comma 3, secondo periodo:** *"Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".*

Sanzioni: - Pecuniaria da duecento a trecento quote;
- Interdittive di durata non superiore a sei mesi

i. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 1)

- **Art. 257, comma 1:** *"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

j. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose. (DLG. 152/2006 art. 257, comma 2).

- **Art. 257, comma 2:** *"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

k. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. (DLG. 152/2006 art. 258, comma 4).



- **Art. 258, comma 4:** *"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"*

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

I. Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CEE) 1993/259; spedizione di rifiuti elencati nell'all. II del medesimo regolamento.

(DLG: 152/2006, art. 259, comma 1)

- **Art. 259, comma 1:** *"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi"*

- **Art. 26 Reg. 1993/259/CEE:** *"Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:*

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o*
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o*
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o*
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o*



e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito"

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



m. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. (DLG: 152/2006, art. 260).

Art. 260: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni;*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Sanzioni:

- Pecuniaria da trecento a cinquecento quote per il reato di cui al comma 1 e da quattrocento a ottocento quote per il reato di cui al comma 2;
- Interdittive per una durata non superiore a sei mesi;
- Interdizione definitiva se l'ente o una sua organizzazione viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il compimento dei reati in oggetto.

n. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (DLG. 156/2006, art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo).

- **Art. 260-bis, comma 6:** *"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".*

- **Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo:** *"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del*



certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".

- Art. 260-bis, comma 8: *"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale;*

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta, da duecento a trecento quote nel caso di cui al comma 8 secondo periodo.

o. Reato commesso da chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V del DLG 152/2006. (DLG. 156/2006, art. 279, comma 5)

- Art. 279, comma 5: *"Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

p. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi (cfr. reg. CE n. 338/97); omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli



esemplari; utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui al reg. CE 338/97; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione. – gli illeciti di cui sopra si riferiscono agli illeciti di cui agli allegati A, B e C del Regolamento. (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

- Art. 1, comma 1: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o



riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione"

- Art. 2, commi 1 e 2: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o



riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi'.

- Art. 6, comma 4: *"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni'".*

- Art. 1, comma 2: *"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi"*

Sanzioni: Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote e da centocinquanta a duecentocinquanta in caso di recidiva

q. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati. (Art. 3-bis L.150/1992).



- Art. 3-bis, comma 1: *"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale".*

- Art. 16, par 1, lett. a), c), d), e) e l) del Reg. 338/97/CE: *"Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento".

Sanzioni:

Pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad un anno;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la commissione di reati con pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- da duecento a trecento quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;



- da trecento a cinquecento quote se la pena è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

r. Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla L. 549/1993. (Art. 3, sesto comma legge cit.)

Art. 3, sesto comma: *“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC) .] (2)



4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Sanzioni: Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

s. Riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all.ti I e II del D.lg. 202/2007; pena aggravata se la violazione causa danni permanenti alla qualità delle acque, flora e fauna. (DLG. 202/2007)

- **Art. 9, comma 1:** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 → (Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) → (sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78), o causare lo sversamento di dette sostanze, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

- **Art. 8, comma 1:** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della



nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000'.

- Art. 9, comma 2: *"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000"*

- Art. 8, comma 2: *"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".*

Sanzioni:

Pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per il caso di cui all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 202/2007;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati di cui agli art. 8, comma 1, e 9, comma 2;
- da duecento a trecento quote per il reato di cui all'art. 8, secondo comma.

Interdittive:

- per una durata di massimo 6 mesi in relazione ai reati di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
- Interdizione definitiva nel caso in cui i reati di cui all'art. 8 commi 1 e 2 siano compiuti da un ente o unità organizzativa stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare il compimento di detti reati.

t. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*



Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi'.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a un anno.

u. Disastro ambientale (art. 452-quater)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- Interdittive: tutte.



v. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

w. Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiali ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

x. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia



ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene si cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;

M.2. Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da Fiemme Servizi e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e di attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

1. attività di gestione e smaltimento dei rifiuti ;
2. attività di tenuta di registri e formulari ;
3. attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
4. attività di manutenzione dei macchinari;
5. attività di tracciabilità dei rifiuti.

Tra le ipotesi di reato contemplate dall'art. 25 D.lgs. 231/01 (introdotto dal decreto legislativo n.121/2011) sono state ritenute non applicabili a Fiemme Servizi quelle relative ai reti contemplati dagli artt. 8 e 9 D.lgs. 202/07 (scarico o immissione in mare di sostanze inquinanti da parte delle navi delle quali la società sia proprietaria o armatrice) e degli artt.1-2-3bis-6 della L. 1650/92 (importazione/esportazione e detenzione di specie animali/vegetali vivi o morti considerate protette ai sensi del Reg. CEE 338/97).

Fiemme Servizi, in considerazione delle attività svolte, ha adottato una politica aziendale che rivolge particolare attenzione all'ambiente ed alla sicurezza ed alla salute sul lavoro.

Nell'anno 2011 la Società ha ottenuto la registrazione ambientale in base al Regolamento della Comunità Europea EMAS e nell'anno 2010 la certificazione UNI EN ISO 14001 2004.

Conseguentemente Fiemme Servizi ha attivato un sistema di gestione rispondente alle certificazioni acquisite e per l'effetto ha provveduto alla nomina di un responsabile del sistema di gestione ambientale con compiti di organizzazione, controllo e gestione delle procedure



aziendali in materia. L'adesione volontaria a tali norme prevede l'adozione di una gestione sistematica degli aspetti di tutela ambientale e sicurezza e salute sul lavoro, in una prospettiva di alta definizione degli obiettivi aziendali. In relazione alla valutazione degli aspetti ambientali e della salute riguardante la propria attività, è stato pronunciato il documento di politica aziendale che mira a promuovere una nuova cultura ambientale presso la popolazione nella materia di tutela dell'ambiente tramite , ad esempio , il continuo miglioramento della raccolta differenziata per ridurre l' abbandono dei rifiuti sul territorio e la conseguente diminuzione del rischio di inquinamento del suolo, attraverso la promozione di vie di smaltimento/recupero e miglioramento di standard dei mezzi di trasporto, attraverso una scelta di fornitori che possano garantire prestazioni coerenti con la politica ambientale scelta e sostenuta da Fiemme Servizi. In relazione a quanto esposto l'analisi delle attività societarie, nella misura di interventi nel settore ambientale, ha rilevato un rischio di commissione connaturato all'attività svolta dalla società in incidenza con l'ambiente, tuttavia va segnalato che il processo costante di miglioramento, adottato dalla società in esame e confermato dall' attuale assenza di procedimenti e/o contestazioni amministrative, assieme all'adozione di procedure di un sistema gestione ambientale certificato, propendono per una minimalizzazione del rischio attraverso protocolli e procedure attuate e verificate.

M.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Dovranno essere pienamente rispettate le previsioni delle autorizzazioni ambientali detenute dalla società e dovrà esserne curato attentamente il rinnovo.



La gestione dei rifiuti in azienda dovrà avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti con efficienza ed economicità, dovrà essere favorito se possibile il loro riutilizzo, riciclaggio o il loro impiego al fine di produrre energia.

I Destinatari dovranno:

- Operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- Osservare le regole della presente Parte Speciale e le procedure incluse nel Manuale ISO 14001;
- Segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

In relazione all'attività precipua della società in ordine alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione della raccolta dei rifiuti la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- precise regole per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza e composizione del rifiuto;
- una identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di etichetta riportante codici C.E.R.;
- gestione dei rifiuti tramite aziende qualificate, in particolare verificando che i trasportatori siano autorizzati al trasporto/smaltimento di ciascun carico di rifiuto conferito, richiedendo copia dell'autorizzazione e conservandone;
- verifica che i rifiuti speciali siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento della quantità previste dalla legge;
- verifica della tenuta dei contenitori rispetto a possibili sversamenti nel terreno e/ o in corsi di acqua;
- verifica e predisposizione di eventuali schede necessarie, imballaggio ed etichettatura secondo quanto stabilito dalla normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.



Al fine di evitare il verificarsi di reati che riguardano la salvaguardia e tutela dell'ambiente, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di conservazione, stoccaggio, smaltimento, scarico di prodotti e di rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di precauzione e correttezza, al fine di tutelare l'integrità dell'ambiente;

E', inoltre, vietato:

- a) eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività caratteristica della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente;
- b) l'eliminazione del rifiuto per combustione;
- c) la miscelazione non consentita dei rifiuti ;
- d) modificare, alterare unilateralmente le procedure aziendali per la conservazione e smaltimento dei rifiuti;
- e) modificare, alterare documenti, registri, formulari, annotazioni, autorizzazioni, dichiarazioni richieste alla società per lo scarico, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti;
- f) depositare sul sito aziendale in via permanente e comunque al di fuori del tempo strettamente necessario allo smaltimento qualsiasi tipologia di rifiuto allo stato solido e/o liquido;
- g) ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti.

Protocolli specifici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali si disponga:



- a) la chiara identificazione della funzione aziendale addetta al controllo/rispetto delle modalità di smaltimento di rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- b) la chiara identificazione della funzione addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla società per lo smaltimento dei rifiuti;
- c) la chiara identificazione delle ditte specializzate che intervengono per operazioni di manutenzione macchinari e scarichi aziendali e la tracciabilità dell'oggetto dell'intervento;
- d) la tracciabilità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti secondo l'osservanza delle disposizioni normative in materia;
- e) la chiara e precisa tenuta/compilazione dei registri;
- f) il controllo periodico del Responsabile Sicurezza/Ambiente sulla gestione e la rispondenza alla normativa ambientale delle autorizzazioni/siti/procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti ;
- g) la chiara identificazione delle aree/siti/punti di raccolta dei rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- h) la segregazione tra la funzione aziendale addetta ai rapporti con le ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e la funzione addetta alla conclusione dei contratti con le stesse;
- i) alle ispezioni da parte di Autorità amministrative/giudiziarie devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;⁴¹⁶
- j) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione speciale.

N.B. con riferimento all'aggravante specifica del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. prevista dall'articolo 452-octies si richiamano anche le procedure già poste dal presente modello per i reati di associazione a delinquere (par. E della Parte Speciale).



M.4. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello e degli allegati al medesimo.

Inoltre, svolge verifiche periodiche con i responsabili del sistema di gestione ambientale atte a verificare anche il livello di implementazione del SGA.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a tutta la documentazione rilevante e dovranno essere inviati con relazioni semestrali a cura del responsabile del SGA gli audit dell'ente certificatore e dell'auditor interno eventualmente nominato per le verifiche del SGA.

Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. M.3)
Attività di gestione dei rifiuti attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti	Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 452 bis c.p. art. 452-quater c.p., art. 452-quinquies c.p., art. 452-octies c.p.	Area tecnica e manutenzione, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	d, e, g, i
Attività di tenuta di registri e formulari	Art 258 D. lgs n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	



	Art. 192 D.lgs. n. 152/2006 - Divieto di abbandono art.137 D.lgs. n.152/2006 comma 11- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo		
Attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi	Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 192 D.lgs. n. 152/2006 - Divieto di abbandono Art 258 D. lgs n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 452 bis c.p. art. 452-quater c.p., art. 452-quinquies c.p., art. 452-octies c.p.	Area tecnica, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	e, g, h, i
Attività di manutenzione dei macchinari	Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali	Area Tecnica, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	d, e, g
Attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei rifiuti, violazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	art.260 D.lgs n.152/2006- art.260 bis D.Lgs D.lgs 152/2006	Area tecnica, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	c, f, e, f



N. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

N.1 Tipologia di reati

Con il decreto legislativo 109/2012 la disciplina dei reati, alla cui commissione consegue la responsabilità dell'Ente, è stata ampliata con l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-duodeces rubricato *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*. Con tale riforma per la prima volta il legislatore utilizza lo strumento della responsabilità delle società per punire comportamenti in violazione delle norme sull'immigrazione e il lavoro. A tale intervento è seguita nel 2017 l'adozione di ulteriori misure e oggi l'art. 25-dodecies prevede che:

"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite i 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

L'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998, sanziona l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto o non rinnovato nei termini di legge, revocato od annullato, con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, aumentate da un terzo alla metà se:

- i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (comma che oltre a contemplare i casi



sub i) e ii) prevede l'ulteriore ipotesi dell'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

L'ente che impiega lavoratori stranieri non regolari è soggetto, qualora i dipendenti occupati si trovino in una delle condizioni di cui sopra, ad una sanzione **pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 euro**.

L'art. 12 del T.U. Immigrazione, rubricato "disposizioni contro l'immigrazione clandestina" è dedicato ai delitti commessi da chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Per quel che concerne la responsabilità da reato delle società e degli enti i reati presupposto sono quelli di cui ai commi:

- **3, 3-bis e 3-ter** dell'articolo, ovvero quelli che prevedono che le condotte sopra indicate siano commesse nelle seguenti circostanze:

a) quando il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Con pene aumentate Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ovvero se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;



b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **5**, che prevede l'ipotesi di chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Come sopra indicato, si applicano all'ente le sanzioni **pecuniaria da 400 a 1.000 quote per i reati di cui ai commi 3, 3bis e 3 ter art. 12 D.lgs.286/1998 e da 100 a 200 quote per l'ipotesi di cui al comma 5, e in entrambi i casi le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per la durata non inferiore ad un anno.**

N.2 Aree di maggior rischio

Settori societari deputati all'assunzione e alla gestione del personale; gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali; conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

Dalla mappatura dei rischi è emerso che tutti i dipendenti sono assunti regolarmente con procedure di evidenza pubblica e che la società si avvale per la gestione delle pratiche di professionisti qualificati. Il rischio di compimento del reato pertanto è BASSO, se non addirittura INESISTENTE.

N.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione del personale, i componenti degli Organi Sociali di Fiemme Servizi (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale e i CCNL applicati in azienda;
- qualora operi in uno stato terzo la normativa locale e internazionale a tutela dei lavoratori;
- le convenzioni ILO ed, in particolare, la Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro



del 1973 e la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;

- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno;
- le procedure interne previste per l'assunzione del personale.

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazione;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, appaltatori o subappaltatori) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;



- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;

Protocolli speciali:

Il responsabile delle risorse umane dovrà assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e curare l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero. Dovrà altresì dare comunicazione all'OdV di ogni nuova assunzione di personale con cittadinanza di stati extracomunitari.

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale da parte della società o di un partner commerciale è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia.

Quanto alla sicurezza sul lavoro si richiamano integralmente i protocolli contenuti nella parte speciale del Modello paragrafo J.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Fiemme Servizi

N.4 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente il responsabile del personale al fine di verificare il suo operato. Qualora riscontri irregolarità segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, l'OdV controllerà periodicamente la documentazione relativa all'assunzione e alla rinnovazione dei contratti con personale straniero.



O. REATI TRIBUTARI

O.1. Tipologia di reati

Con legge 19 dicembre 2019 n. 157 è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 26.10.2019 n. 124, recante misure urgenti in materia fiscale. In forza dell'art. 39 del decreto testé citato, che è stato modificato in sede di conversione, sono presupposto di responsabilità da reato degli enti e delle società anche i reati fiscali di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74. In particolare, il neo introdotto art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 prevede che si applichino agli enti e alle società le seguenti sanzioni:

- a) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- b) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 2-bis, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- c) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- d) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- e) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- f) Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- g) Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400



Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Con il reato in esame si intende punire chi presenti dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per prestazioni sia oggettivamente, che soggettivamente inesistenti (anche se vi è una recente giurisprudenza di segno contrario, che nega l'applicabilità dell'ipotesi in oggetto con riferimento alle ipotesi di insussistenza soggettive cfr. Cass. 16768/2019), ovvero sia che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cassazione penale, sez. III, 25/10/2018, n. 6360). Il reato può consistere anche in una sovralfatturazione ed è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto, che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (es. di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti). L'obiettivo del legislatore è punire chi fittiziamente si preconstituisce dei costi al fine di abbattere l'imponibile.

Il dolo richiesto è il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico: la presentazione della dichiarazione. Il dolo può essere anche eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Cass. pen. 52411/2018).



Fatture, sono i documenti contabili definiti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (comprendono quindi note, parcelle, conti e simili).

Altri documenti, sono intesi "*altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*", tra cui ad esempio: autofatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 3 è volta a punire la condotta di chi indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento della reale situazione contabile. Non è quindi sufficiente la mera violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione. La giurisprudenza considera invece integrata la condotta del



reato quando venga tenuta una contabilità in nero su supporti informatici separati e codificati, ovvero presso luoghi diversi da quelli designati per la conservazione delle scritture contabili. Si segnala infine che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il delitto in parola anche nell'ipotesi in cui l'imprenditore indichi nella dichiarazione dei redditi componenti di reddito inferiori a quelli effettivi, utilizzando atti notarili di vendita con prezzo di cessione inferiore rispetto a quello realmente corrisposto e percepito. L'ipotesi di cui all'art. 3 infine, prevede delle soglie di punibilità, per cui il reato è integrato se congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore per anno di imposta e singola imposta a euro 30.0000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini del superamento della soglia si tiene conto sia dell'imposta evasa, che di indebite richieste di rimborso ovvero di inesistenti esposizioni di crediti di imposta.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il delitto in oggetto è reato di pericolo astratto e a differenza delle precedenti ipotesi la punibilità è svincolata dalla presentazione della dichiarazione e dal conseguimento di un'effettiva evasione e, infatti, non rileva che il soggetto destinatario utilizzi effettivamente le fatture emesse per prestazioni



inesistenti. Tuttavia, dal punto di vista soggettivo è richiesto in capo al soggetto emittente il dolo specifico di evasione indiretta, ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione. Il reato pertanto non è configurabile in caso in cui l'emittente persegua un fine extratributario (ad es. dissimulazione dell'origine delittuosa di beni, creazione di disponibilità extra bilancio – in tali casi non si realizza il reato tributario, ma troveranno applicazione altre norme incriminatrici), oppure il perseguimento di un vantaggio fiscale proprio (es. fattura non contabilizzata dal destinatario e dichiarata non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.p.R. n. 633/1972).

Quanto alla condotta, con emissione si intende fare riferimento sia all'emissione delle fatture (art. 21 D.p.R. 633/1972), sia al rilascio di ricevute e scontrini (art. art. 8 L. n. 249/1976 e art. 1 L. n. 18/1983) e si perfeziona all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Non è quindi sufficiente ad integrare il reato la mera predisposizione della fattura o del documento. Il reato inoltre si perfeziona solo in caso di c.d. falso ideologico e non materiale (ad esempio non si applica l'art. 8 nel caso in cui la fattura sia stata contraffatta dall'emittente e mai realmente emessa).

Art. 10 Occultamento o distruzione di altri documenti contabili

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

In relazione al dolo specifico di evasione si richiama quanto indicato con riferimento alle fattispecie di reato precedenti. Quanto alla condotta, nel caso della distruzione siamo di fronte ad un reato istantaneo che si perfeziona con l'eliminazione della documentazione, sia totale che parziale (cancellazione, abrasione di parte dei documenti), invece nel caso dell'occultamento il reato è permanente e si perfeziona al momento in cui la documentazione viene nascosta e perdura fino a che la stessa rimane indisponibile ai verificatori e comunque nel massimo fino alla scadenza del termine massimo in cui è consentito il controllo o è dovuto l'obbligo di conservazione. L'occultamento è inteso sia come nascondimento che come rifiuto di esibizione. Possono costituire oggetto del reato solo le scritture contabili e i documenti per i quali sussista un obbligo di natura giuridica di conservazione. La



distruzione o l'occultamento inoltre assumono rilevanza penale solo se comportano l'impossibilità, totale o relativa, di ricostruire i redditi (ammontare complessivo netto delle entrate) o il volume di affari (ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), diversamente siamo di fronte ad un illecito amministrativo.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"1. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Il dolo che caratterizza la fattispecie è il dolo specifico di sottrazione, ovvero la coscienza di porre in essere la condotta fraudolenta o l'alienazione simulata con l'obiettivo di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva delle imposte dovute. Costituiscono alienazioni simulate tutti quei trasferimenti fittizi di diritti di proprietà sia a titolo oneroso (vendita, permuta) che gratuito (donazione, costituzione di un fondo patrimoniale), che comportino solo un apparente decremento del patrimonio del contribuente. Per atti fraudolenti sin intendono sia atti di natura negoziale sia comportamenti materiali (es. occultamento di beni per sottrarli ad esecuzione).

Con il D.lgs. 75/2020 è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 – quinquiesdecies, con il quale è stata estesa la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai seguenti ulteriori reati tributari. **Le fattispecie però trovano rilievo solo nei casi in cui i reati siano commessi nell'ambito di**



sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

a) delitto di dichiarazione infedele (articolo 4, D.lgs. 74/2000):

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b);

All'Ente si applica la pena pecuniaria fino a 300 quote.

Si tratta di un delitto istantaneo a dolo specifico la cui condotta si concretizza nella mera indicazione degli elementi fittizi con lo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale.

b) delitto di omessa dichiarazione (articolo 5 D.lgs. 74/2000);

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette



imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

All'Ente si applica la pena pecuniaria fino a 400 quote.

Si tratta di un delitto istantaneo a dolo specifico.

c) delitto di indebita compensazione (articolo 10-quater del D.lgs. 74/2000);

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

All'Ente si applica la pena pecuniaria fino a 400 quote.

Il reato si configura allorché con comportamento fraudolento la società ponga in compensazione, ex art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, partite debitorie in favore del Fisco con crediti non spettanti o inesistenti. Non è dunque sufficiente a integrare il reato un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Il delitto di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del



contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Il reato è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa.

O.2. Aree di maggior rischio

I reati in commento sono reati di natura trasversale rispetto alle attività aziendali, che in linea teorica presentano rischi per tutte le aziende. Dall'analisi dei rischi effettuata in azienda, considerata l'assenza di precedenti specifici, la presenza di organi di controllo e di procedure per la gestione della documentazione contabili, si ritiene che il rischio sia di livello BASSO.

Le principali attività che presentano profili di rischio sono:

- gestione contabile e finanziaria;
- acquisto di beni e servizi;
- operazioni straordinarie;
- vendite di immobili e cessioni di quote.

O.3. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale e contabile, i componenti degli organi sociali della società e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana, dell'Unione Europea e straniera (ove applicabile e rilevante ai fini dei rischi reato contemplati);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- La Procedura Appalti nella scelta di nuovi fornitori (allegato 5).



È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali, che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società e/o che siano effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato, ove non giustificate da reali esigenze aziendali;
- omettere qualsiasi registrazione contabile obbligatoria;
- emettere o registrare fatture per operazioni che non siano soggettivamente od oggettivamente esistenti;
- occultare pagamenti o incassi;
- utilizzare per operazioni inerenti alle attività sociali conti correnti non intestati alla società;
- utilizzare valute virtuali;
- utilizzare libretti al portatore;
- registrare operazioni contabili su supporti informatici esterni e separati rispetto ai server dove è tenuta la contabilità generale della società, salvo si tratti di operazioni di back up e vi sia idonea procedura a riguardo.

I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;



- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dell'amministrazione tributaria e dei soggetti, che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;
- privilegiare i metodi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)

Protocolli specifici

È fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nel proprio ambito, di garantire che:

- a) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- b) siano chiaramente identificate le funzioni aziendali incaricate della tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- c) i documenti contabili riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti contabili sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti competenti in base alle procedure interne, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;



f) sia verificata la corrispondenza tra quanto pagato e/o incassato e quanto indicato dalla fattura in entrata o uscita.

g) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e in riferimento a essi sia motivata la scelta; siano verificate qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei medesimi e i pagamenti in favore degli stessi avvengano solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;

h) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

k) Negli acquisti di beni o servizi in particolare siano verificati:

I) la rispondenza tra documenti fiscali e identità di chi fornisce il bene e servizio e di chi riceve il pagamento;

II) l'effettiva esistenza e operatività del fornitore (attraverso acquisizione di visura camerale, verifica della presenza di addetti, del fatturato ecc.);

III) la coerenza tra l'oggetto dell'attività del fornitore con quanto fatturato.

IV) La sussistenza di un rapporto effettivo con il fornitore dell'interlocutore con cui si gestisce la transazione commerciale (ruolo in azienda, possesso di e-mail aziendale)

V) La rispondenza dei prezzi ai prezzi di mercato.

l) le alienazioni di beni immobili, quote, partecipazione dovranno sempre essere a prezzi congrui e vi dovrà essere piena rispondenza tra gli importi effettivamente corrisposti e quanto indicato negli atti notarili di vendita o cessione.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle procedure indicate nei paragrafi inerenti i reati societari, di ricettazione e autoriciclaggio e associazione a delinquere in quanto compatibili.

O.4. Compiti dell'OdV



L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, effettua verifiche a campione sulla rispondenza dei prezzi di acquisto e di vendita ai prezzi di mercato e, qualora riscontri delle anomalie, richiede informazioni alla funzione responsabile. Inoltre, l'OdV effettua controlli su quelle operazioni nelle quali appaia una ingiustificata interposizione di terzi, nonché di quelle in cui risulti un ingiustificato impiego di denaro contante non rispondente alla prassi comune.

P. ALTRI REATI

- REATI TRANSNAZIONALI ART. 10 legge 146/2006

È reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 146/2006 il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie incluse:

- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina;
- associazione mafiosa;
- induzione a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.



- riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

N.B. per quel che concerne le aree di maggior rischio e protocolli di sicurezza, si rimanda a quanto previsto sub E, per i reati assimilabili di rilevanza interna, per quel che riguarda i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita si rinvia invece al paragrafo K.

- **REATI di cui all'art. 12, L. n. 9/2013** (reati per gli enti che operano nella filiera degli olii vergini d'oliva)

Nessun rilievo con riferimento a tale fattispecie.

- **REATI di Razzismo e Xenofobia** art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001

Reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della l. 13 ottobre 1975 n. 654:

fattispecie commesse da chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora tali fatti siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 56.

Sanzioni:

- pecuniaria da **duecento a ottocento quote**.
- interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.



Nessun rilievo con riferimento a tali fattispecie.

- REATI di CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Tipologia di Reati

Il Codice doganale dell'Unione come integrato dal decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 regola l'intera materia doganale prevedendo norme a tutela del corretto pagamento dei dazi doganali, ovvero delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti e delle merci che circolano da uno stato all'altro.

Si considerano "imposte e diritti di confine" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Le merci soggette ai diritti di confine sono le merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva. Restano escluse le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Si presume definitivamente immessa in consumo la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette.



Le fattispecie di contrabbando previste dal T.U. Doganale e per le quali quindi è prevista una responsabilità da reato degli enti sono le seguenti:

Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci; Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali; Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali; Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione; Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea; Art. 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Art. 292 Altri casi di contrabbando; l'art. 295 prevede altresì alcune circostanze aggravanti;

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti)

N.B. con il D.lgs. 8/2016 le ipotesi di reato di contrabbando sopra indicate sono state depenalizzate in quanto punite con la sola pena pecuniaria, ad esclusione delle fattispecie di cui agli articoli 291-bis, 291-quater e 295, comma 2. Sicché in virtù del generico richiamo operato dal D.lgs. 57/2020 ai reati previsti dal D.p.R. 43/1973, oggi è prevista una responsabilità da reato degli Enti anche a fronte di ipotesi delittuose, che per l'agente sono depenalizzate e quindi oggetto di sola sanzione amministrativa.

Agli Enti in relazione alla commissione dei reati sopra indicati si applica la sanzione pecuniaria **fino a 200 quote** e nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000,00 euro la sanzione **fino a 400 quote**. È prevista altresì l'applicabilità delle sanzioni **interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto**.

Aree di maggior rischio e protocolli

Sono attività a rischio, l'importazione ed esportazione di merci e il trasporto oltre o attraverso il confine e l'espletamento delle formalità doganali e la gestione dei rapporti con gli spedizionieri. La società gestisce il servizio di raccolta di rifiuti per i Comuni della Valle di Fiemme e non svolge alcuna



operazione di import -export, pertanto si ritiene che non presenti rischi inerenti i reati in parola. Qualora dovesse porre in essere operazioni di importo -export si prevede che siano rispettate le seguenti misure:

- nei contratti conclusi con spedizionieri siano previste idonee clausole che impongano il rispetto del MOG;
- le società di spedizioni siano individuate sulla scorta della procedura appalti sub doc. 5 e in aggiunta dovrà essere acquisita idonea documentazione che dimostri per gli spedizionieri l'iscrizione nel registro delle imprese per lo svolgimento di tali attività e per gli spedizionieri doganali l'accreditamento presso le Dogane della Repubblica in forza di quanto disposto dalla L. 22 dicembre 1960 n. 1612;
- Nel caso in cui si dia incarico ad uno spedizioniere che a sua volta debba incaricare uno spedizioniere doganale per l'esercizio delle operazioni doganali, dovrà essere contrattualmente imposto allo stesso di verificare i requisiti di accreditamento di quest'ultimo presso le Dogane.
- i rapporti con le Agenzie delle Dogane e gli altri enti pubblici eventualmente coinvolti nelle operazioni di sdoganamento delle merci siano tenuti nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo dedicato alla prevenzione dei reati contro la P.A.
- Per quanto non espressamente indicato si richiamano integralmente i protocolli di cui ai precedenti paragrafi.

- **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.**

Trattasi di nuove fattispecie criminose introdotte dal D.lgs. 184/2021 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” che configurano ipotesi di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti adeguandosi alle nuove realtà dei mercati di criptovalute. La nuova legge precisa che per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure,



permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

• **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.),**

La fattispecie punisce "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi. È richiesto il dolo specifico ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote";

se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".

• **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):**



Con tale disposizione viene punito "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.."

Per dispositivo si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte prodromiche alla realizzazione di reati riguardanti mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere tali reati. E' richiesto il dolo specifico.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote;

- **Frode informatica (640 ter c.p.)**

La fattispecie integra l'ipotesi per la quale "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 euro a 1.032 euro. Sia la pena della reclusione sia la multa si aggravano se il reato è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Tale reato era già stato originariamente previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D.



Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: **sino a 500 quote**;

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all'Ente le sanzioni interdittive:

- a. Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il reato in oggetto è reato procedibile d'ufficio, a forma libera, che si realizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o altra utilità, il fatto consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, quando il mantenimento dell'effettivo potere sullo stesso rimane in realtà in capo al soggetto che effettua l'attribuzione. L'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità prescinde da concetti giuridico-formali e potrebbe anche non essere inquadrabile secondo precisi schemi civilistici. Il reato ha



natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto del bene col dolo specifico di eludere le disposizione di legge in materia di prevenzione o di contrabbando o di agevolare i delitti di riciclaggio, ricettazione a autoriciclaggio.

Ad esempio si possono avere intestazioni fittizie di quote societarie, di immobili, di aziende ecc.

N.B. per misure di prevenzione patrimoniale si intendono quelle previste dagli art. 16 e ss. del D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia):

- sequestro e confisca per equivalente dei beni riconducibili alla persona nei cui confronti disposto il procedimento e quindi dei beni di cui risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
- amministrazione giudiziaria dei beni personali.
- Amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende e controllo giudiziario di aziende.

SANZIONI:

PECUNIARIA. Da 250 a 600 quote.

INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2

Protocolli di sicurezza e regole di comportamento:

Le principali attività che presentano profili di rischio sono:

- acquisto di beni e servizi;
- Transazioni finanziarie;
- Negoziazione di strumenti finanziari;

Nello svolgimento delle operazioni aziendali i componenti degli organi sociali della società e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:



- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario.

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare valute virtuali;
- utilizzo di carte di pagamento da parte di soggetti non titolari.
- scaricare programmi non autorizzati sui computer della società.

Inoltre, si prevedono le seguenti misure di prevenzione:

a) È fatto onere di verificare e monitorare periodicamente che nei confronti dei propri amministratori, dell'istitutore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12



settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p.

- b) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di acquisto di quote sociali, per accertare la reale titolarità dei diritti;
- c) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di cessione di quote sociali, soprattutto qualora siano percentualmente rilevanti sulle persone fisiche e giuridiche che acquistano i diritti al fine del rispetto dei requisiti di cui al precedente punto a).
- d) Segnalare prontamente all'O.d.V. qualsiasi procedimento aperto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato o da ANAC a carico della società;

Protocolli specifici

Si richiama l'attenzione sulle procedure indicate nei paragrafi A, Abis; B, C, E .

- **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

La legge 22/2022 del 9 marzo 2022, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), mediante l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies).

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- **Furto di beni culturali** (art. 518-bis c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-ter c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;



- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-quater c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-octies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-novies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- **Importazione illecita di beni culturali** (art. 518-decies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-undecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-duodecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies 4) punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Ai sensi dell'art.10 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) sono beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico".

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-sexies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-terdecies c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.



Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di (i) ricettazione di beni culturali, di (ii) impiego di beni culturali provenienti da delitto, di (iii) riciclaggio di beni culturali, di (iv) autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Protocolli di sicurezza e regole di comportamento:

Le principali attività che presentano profili di rischio sono:

- utilizzo di beni culturali e gestione degli immobili oggetto di tutela;
- acquisto di beni culturali;

Nello svolgimento delle operazioni aziendali i componenti degli organi sociali della Società e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- le procedure per l'acquisto di beni e servizi;

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- acquistare e/o importare beni culturali in difetto di idonee autorizzazioni;



Fiemme Servizi

- utilizzare beni culturali al di fuori dei limiti previsti dalle autorizzazioni e per scopi diversi da quelli indicati.
- procedere ad attività di restauro, ristrutturazione di beni immobili di interesse culturale, storico o artistico in assenza delle idonee autorizzazioni da parte degli enti preposti (Soprintendenze per i beni culturali e altri);



ALLEGATI

- 1. CODICE ETICO**
- 2. CODICE DISCIPLINARE**
- 3. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- 4. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**
- 5. PROCEDURA APPALTI**
- 6. PROCEDURE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**
- 7. MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001/2015**
- 8. MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 45001/2018**
- 9. DVR**
- 10. PROCEDURA WHISTLEBLOWING**